RICERCHE

DELL' AVVOCATO

RAFFAELE MARIA TRAMAGLIA

INTORNO

Alla validità del matrimonio contratto tra gl' illustri conjugi

IL CAVALIERE

D. Domenico Imperiale, e D. Maria de Salvo.

IN NAPOLI NELL' ANNO MDCCXCII.

Nuptiæ cum victoria conjunctæ.

Cur non DEUM ut me hodie adjuvet oratis? Si enim sternutantibus DEUM adesse precamur, ubi nullum est periculum; quanto nunc magis pro me orare debetis, cui tantum videtis imminere discrimen.

Apud Gruterum in Polyanthea P. 2 p. 226.

L Cavaliere D. Domenico Imperiale de' Principi di Santangiolo stando nell' Isola di Malta s' invaghì così forte della giovanetta D.Maria de Salvo, che risolse di prenderla in moglie. Celò con industria il fatto pensiere fino a che visse il Principe D. Placido padre di lui. Avvenuta la morte del padre, chiese D. Domenico al Sommo Pontefice di poter contrarre segreto matrimonio con D.Maria de Salvo; e dalla Sacra Penitenzieria se ne commise al Vescovo di Malta l'esecuzione nel giorno quattordici di Marzo dell' anno ottantotto.

Purtuttavia il Vescovo di Malta non solo benedir non volle le nozze, ma svelò l'arcano al Balì Pignatel-

li, a premura del quale il Magiſtrato di Malta riſtrinſe D. Maria de Salvo in un Conſervatorio, onde non uſcì, ſe non da che, inveſtigata più volte la ſua volontà apparve ſtabile e ferma nel ſuo proponimento.

Ma poichè di queſto trattato n' ebbe ſentore il Principe D. Giulio fratel germano del D.Domenico ne menò tal romore che nel giorno quattordici di Giugno dell' anno ottantotto pervenne un Diſpaccio al Duca di Sannicola Reggente a quel tempo la Gran Corte, con il quale gli ſi dette l' incarico di chiamare a ſe D. Domenico Imperiale, e di farlo obbligare a non contrarre matrimonio ſenza il permeſſo del Sovrano con la minaccia della Regale indignazione, e di altre pene riſerbate all' arbitrio del Re. Per il che nel giorno iſteſſo obbligoſſi D.Domenico Imperiale di ſtare al fattogli divieto.

Purtuttavia di qual filoſofo non offeſe l' ingegno il ſoverchio amore? E in vero gli oſtacoli poſti, ſiccome in ſimili faccende avvenir ſuole altro effetto non produſſero, ſe non che quello d' irritare l' appetito del Cavaliere D. Domenico, il quale nel giorno ventitre dell' anno novanta ſolennizò le ſue nozze con D. Maria de Salvo nella Cattedrale di Tivoli.

Non per tanto del modo, che ſi tenne nella celebrazione di coteſto matrimonio è di bene che ſe n' eſpongano

gano

gano li più minuti accidenti. E per verità fin dal mese di Marzo dell' anno ottantotto il Cavalier D. Domenico richiesto avea quì in Napoli il Notajo Ignazio Bartilori di concepir nel suo nome una proccura speziale a poter di presente togliere in isposa D. Maria de Salvo. Nel compiacque il Notajo, ma quella proccura fu di Malta in Napoli respinta; attesochè erasi preterito d' indicare con precisione il nome del padre, e la famiglia del costituente D.Domenico Imperiale. Supplì al manchevole il Notajo, ma l' evento non fu migliore. Imperciocchè quegli, a cui tal proccura fu inviata non volle imporsi l' incarico.

Per tal fatto dispose il Cavalier D. Domenico che Notar Bartilori distesa avesse ugual proccura, vuota non di meno del nome del proccuratore; e gl' impose altresì di fargli spedire il testimoniale del suo stato libero. Or siccome Notar Bartilori formò all' istante l' ugual proccura; così nel giorno appresso richiese il Paroco di San Giorgio de' Genovesi perchè disposto avesse il convenevole alla spedizione del testimoniale dello stato libero di D. Domenico Imperiale. Di là a un certo numero di giorni Notar Bartilori recossi di bel nuovo alla Parrocchia di S. Giorgio, ove il Paroco gli fece ritrovare allestita la fede del battesimo di D. Domenico Imperia-

periale , e quella delle pubblicazioni eſeguite ; e fatta quindi lor compagnia ſi conduſſero ammendue ſu la Curia Arciveſcovile di queſta Metropoli , dalla quale nelle ſolite forme ſpediſſi il teſtimoniale dello ſtato libero di D. Domenico Imperiale. Per il che nelle mani di queſti ripoſe il Notajo Bartilori nel giorno nove di Maggio dell'anno ottantotto così l' indicata proccura, come il richieſto teſtimoniale del ſuo ſtato libero.

Purtuttavia queſte diligenze andarono a vuoto per la riluttanza del Veſcovo di Malta ad eſeguire il Reſcritto della Sacra Penitenzieria. Ma nell'anno appreſſo compoſe il Cavalier D. Domenico con D.Maria de Salvo di averſi per lo giorno quindici di Giugno ad accontare in Roma per ſolennizar quivi le nozze ſoſpirate . Fu preſta D. Maria ad entrare in cammino in compagnia del ſuo fratello D. Ferdinando ; coſicchè per lo giorno ſtabilito ritrovoſſi nella Città di Roma. Non di meno avendo il Cavalier D. Domenico tardato alquanto, non potè muoverſi di Napoli in appreſſo. Imperocchè ſparſa la nuova di eſſerſi D.Maria moſſa di Malta s'ingiunſe al Cavalier D. Domenico nel giorno ventinove di Giugno dell' anno ottantanove di aver la ſua caſa per carcere, e quivi fu ſtrettamente cuſtodito.

Per tal cagione l' iſteſſo D.Domenico Imperiale nel gior-

giorno quindici dell' anno novanta ſpedì proccura ſpeciale a D. Gaetano de Dominicis nelle forme richieſte, perchè nel ſuo nome e in ſua vece nella Città, ovvero nella Dioceſi di Tivoli contratto aveſſe matrimonio di preſente in faccia alla Chieſa con D. Maria de Salvo figliuola di D. Antonio della Città di Malta.

D. Maria d' altra parte, la quale, come ſponemmo fin dal meſe di Giugno dell'anno ottantanove eraſi trasferita in Roma, vi ſi fermò fino al giorno venti di Gennajo dell'anno ſeguente, avendo ſempre dimorato nel diſtretto della Parrocchia di Santa Maria del Popolo. Onde avvenne che il Curato di tal Parrocchia divenne il Paroco proprio di lei. Nè dee preterirſi che della permanenza di D. Maria de Salvo nell' indicata Parrocchia della Città di Roma per lo periodo di oltre ad otto meſi ſe ne ha una pruova ſtabile nel teſtimoniale del ſuo ſtato libero ſpedito dalla Curia Romana nel giorno venti dell' anno novanta.

Purtuttavia Frate Angiolo Maria Remugotti Paroco di S. Maria del Popolo nel giorno diciotto dell'anno novanta dette il ſuo conſenſo ſcritto, perchè il Curato della principal Chieſa Parrocchiale della Città di Tivoli, ovvero qualſivoglia altro Paroco della ſuddetta Dioceſi, il quale foſſe per eſſere nominato nell' ordine, o

pnre

pure nella licenza, che ſpedita avrebbe quella Cancelleria Veſcovile potuto aveſſe aſſiſtere alla celebrazione del matrimonio, ch'era per contrarre D.Maria de Salvo.

Quindi nel giorno ventitrè di Gennajo dell' anno novanta di ordine del Vicario Generale della Città di Tivoli, il Canonico D.Franceſco Roncetti Paroco dell' inſigne Chieſa Cattedrale di San Lorenzo di Tivoli congiunſe in matrimonio D. Maria de Salvo con D. Domenico Imperiale per mezzo del proccuratore D. Gaetano de Dominicis.

Poichè D. Maria divenne moglie del Cavalier D. Domenico preſe ſubito la volta del Regno di Napoli, ove giunta il primo atto, che ſpedir volle fu quello di raggiugnere il Re in Venafro, nelle mani del quale ripoſe la fede del matrimonio contratto, e una ſupplica, con la quale chieſe miſericordia dell' errore giovanile di ſuo marito. Fatto ciò ſen venne in Napoli, e recoſſi a caſa del marito, con cui ſi ſtette per otto giorni. Concioſſiachè nel giorno otto del meſe di Febbrajo fu il Cavalier D. Domenico rinchiuſo nel Caſtello d' Iſchia, e D. Maria fu rinſerrata in un Moniſtero, eſſendoſi rinnovato l' ordine all'Udienza di Guerra di procedere contra D.Domenico per la diſſobedienza praticata.

Non per tanto per gli congreſſi, che D. Maria avuti

vuti avea con ſuo marito ebbe a credere di eſſere incinta, e confermolla in tal credenza l' avviſo concorde di due levatrici ſpedite dal Tribunale per oſſervarla. Le angoſce del falſo concetto, che avea nell' utero, maggiori tal volta di quelle, le quali ſuol cagionare la vera pregnezza induſſero così D. Maria, come il Cavalier D. Domenico a richiedere al Tribunale, ch'ella foſſe andata a ſtare nella caſa di ſuo marito. Il Tribunale non di meno ſerboſſi a provvedervi nel ſettimo meſe della gravidanza. Giunſe il termine atteſo, e l' Udienza conſegnò D. Maria nel giorno due di Settembre all' Avvocato D. Salvatore de Eſpinoſa.

Ma di là a pochi giorni ſi eſpoſe al Tribunale che D. Maria ſimulava di eſſer gravida adattandoſi con artifizio ſul ventre de' pannicelli e de' guancialetti. E ſul preteſto di eſeguirſi l' ordine dato ſi commiſe una ſceleraggine dalla levatrice inviata, per la quale D. Maria corſe viciniſſimo riſchio di perdervi la vita.

Purtuttavia per lo general perdono pubblicato nel giorno dieci di Agoſto dell'anno novanta chieſe D. Domenico Imperiale di eſſere ammeſſo al godimento dell'indulgenza Regale. Ma per farnelo eſcludere ſi ardì di qualificare la ſua colpa per un delitto di Maeſtà; e per l'atrocità dell' accuſa arretroſſi ciaſcuno fin anche dall'

intercedere per lui . In tale ſtato di abbandono e di depreſſione era il Cavaliere D. Domenico Imperiale, e la ſua conſorte , allorchè ſurſe perſona , la quale per ſoddisfare a un comando, che n' ebbe a nome del Re non impaurì di ſvelare il miſtero orgoglioſo . L' eſſerſi appreſo che la giuſtizia del noſtro Clementiſſimo Padre e Signore avria poſto fine al crudele berſaglio operò che a nome dell' Illuſtre Principe di Santangiolo prodotto ſi foſſe un libello nella Curia Arciveſcovile di queſta Metropoli nel giorno ſedici di Ottobre dell' anno novanta , con cui ſi dimandò che dichiarato ſi foſſe nullo il matrimonio contratto tra D. Domenico Imperiale e D. Maria de Salvo .

E in vero queſto libello fu baſtevole , perchè ſebene foſſero ſtati ammeſſi così il Cavalier D. Domenico, come la conſorte di lui all'Indulto aveſſer dovuto continuare a ſtarſene , come tuttavia ſe ne ſtanno diviſi. Imperocchè ſull' avviſo di eſſervi nella Curia pendente un giudizio di nullità del loro matrimonio per economia ſi volle diviſo un giovane marito dalla ſua ſpoſa concorde .

Purtuttavia a quale intendimento ſi foſſe prodotto l'indicato libello il moſtra evidentemente il gergo, con il quale fu conceputo . E in vero quanto ha di ſottile l'in-

l'intrigo; e d'incertezza l'equivoco; e d'inviluppo il paralogismo; in quel libello lo sparse ad arte il valente promotore di una mossa, la quale tende a rovesciar fra noi la pubblica onestà del costume, e la Religione de' nostri maggiori. Di fatti espose l'Illustre Principe di Santangiolo di esser giunto a sua notizia che contra il divieto fatto dal Re Signor nostro al Cavalier D. Domenico Imperiale suo germano di non prendere in moglie D. Maria de Salvo, eras' il matrimonio vietato di già contratto nella Città di Tivoli per effetto di una proccura, a cui erasi soscritto l'istesso D.Domenico. Aggiunse che in quel rincontro erasi fatto uso di scritture false; ma che se bene immaginato si fosse esser tali scritture genuine, pure indicavano un matrimonio nullo. Quindi fece menzione di un fatto quanto vero, altrettanto interessante, qual è quello che la Maestà del Re aveasi preso il pensiere di far richiedere dal suo Ministro in Roma gli autografi delle scritture indicanti il modo serbato nella contrazione del matrimonio di D.Domenico; e che stati essendo cotesti Autografi respinti alla Corte di Napoli, esistevano presso gli Atti formati nell'Udienza di Guerra. Purtuttavia con precisione altro non oppose il Principe di Santangiolo, se non che non avea potuto essere il Paroco proprio de' contraenti quegli, dal quale si e-

 rano

rano benedette le nozze del ſuo germano . Per il che richieſe che tal matrimonio dichiarato ſi foſſe nullo, e che dati ſi foſſero tutti que' provvedimenti neceſſarj ad evitarſi li diſordini , e gli ſconcerti, li quali da tal matrimonio potevano derivare, con impetrarſene, quante volte il biſogno l'aveſſe richieſto, le provvidenze Sovrane.

Ben ſi comprende che con queſto giro di mal congegnate parole ſi dimandò che la Curia ordinata aveſſe la ſeparazione degli ſpoſi; e che rappreſentato aveſſe per l'eſecuzione. Iterò le fatte domande lo ſteſſo Principe di Santangiolo in una ſupplica diretta al Sovrano ; ma non fu reſpinta con altro ordine alla Curia Arciveſcovile, ſe non con quello di farſene l'uſo conveniente . Non di meno il decreto che s'interpoſe preſcriſſe la notificazione del prodotto libello così a'conjugi Imperiale e Salvo, come al Difenſore della validità de'matrimonj.

Ma poichè notificoſſi coteſto libello, feceſi premura dal Difenſore della validità per la depoſizione degli ſpoſi. Non per tanto con maggior ſolidità riſpoſero gli conjugi Imperiale e Salvo. Di fatti allegarono che non avendo neppure indicata il Principe di Santangiolo la ragion, per la quale creder doveaſi Paroco non proprio quegli, che benedette avea le loro nozze, il libello da lui prodotto non poteva per la ſua oſcurità e per l'incer-

cer-

certezza della proposta azione esser di base a un giudizio; tanto maggiormente che un fratello non avea diritto a figurar da Attore all'oggetto di far dichiarare nullo un matrimonio di conjugi concordi e tenaci del primo proponimento. Oltreaciò mostrossi lo sconcio della dimandata separazione; mentrechè niuno esser può scosso dal possesso di un matrimonio, del quale non siesi prima evidentemente dimostrata la nullità.

Ben si comprende da ciascuno, il quale sprovveduto non sia fin anche delle nozioni elementari del Diritto, esser l'eccezione proposta da' conjugi Imperiale e Salvo di quelle, le quali si appellano da' Forensi *pregiudiziali e perentorie*. Per il che la Reverenda Curia avria dovuto innanzi ad ogni altro decidere, se poteva o no a petizione del Principe di Santangiolo darsi avviamento al giudizio della supposta nullità. Ma ciò bruttamente si preterì. Conciossiachè appresso a moleste dilazioni, la Reverenda Curia decretò, *che fatte da' conjugi le giurate deposizioni alla presenza del Difensore de' matrimonj; e prodotte le scritture indicanti la seguita contrazione sarebbesi provveduto*.

Or questo decreto istesso così difforme alla giustizia, e all'ordine de' giudizj niun pensiere si prese l' Illustre Principe di Santangiolo di farlo notificare. Ma poichè

chè ſtragiudizialmente venne alla cognizione de' conjugi berſagliati levaron queſti alto le grida. E per verità con. varie ſuppliche dirette al Sovrano flebilmente gli eſpoſero, che allorchè ſi trattava di congregare ſul capo di ciaſcuno di eſſi l' ira delle leggi, e la Regia indignazione, il Principe di Santángiolo gli avea coſtantemente accuſati di aver eſſi contratto matrimonio, rotto il fattone divieto. Ma per eſſerſi accorto che ulteriormente impedir non poteva che la Regale Indulgenza ricoperto aveſſe l' error giovanile del ſuo germano; e che di conſeguente li conjugi Imperiale e Salvo appreſſo a' molti e gravi affanni ſofferti avrian guſtato il dolce dell'amor conjugale; e avrebbono goduto di quella pace, che promettono le Sante Regole della Chieſa, e le pubbliche leggi del Regno, lo ſteſſo Principe di Santangiolo denunziato avea nella Reverenda Curia Arciveſcovile di non aver contratto matrimonio il Cavaliere ſuo germano con D. Maria de Salvo, ſe non che per un ſogno. Proteſtarono quindi preſſo l'Auguſto Trono del Re così il Cavaliere Imperiale come D.Maria de Salvo che riconoſcendo eſſi la Divina legge della perpetuità del contratto matrimoniale, erano determinati a ſoddisfare alla ſcambievole obbligazione di vivere e di morire nella unione maritale, nella quale ſi erano ſtretti ne'modi li più rituali

li e solenni. Fecero avvertire in seguito che quando il Principe di Santangiolo volgeva il suo discorso all' Udienza Generale di Guerra, affermava esservi pendente nella Curia Arcivescovile un formale giudizio della nullità del matrimonio di suo fratello, all'oggetto d'impetrare ordini economici affinchè li conjugi concordi, loro mal grado stati fossero costretti a starsene separati. Ma perchè poi su di questo interessante articolo, che mira allo spoglio di un diritto ingenito del marito verso di sua moglie; diritto protetto dalla legge fondamentale di ogni società civile, e con somma gelosia custodito dal rapporto di onore, e da' doveri della coscienza, e della Religione, la Curia Arcivescovile non avesse diffuso l' esame suo, ed estesi non avesse li suoi provvedimenti, lo stesso Principe di Santangiolo in tuono da impaurire quivi opposto avea di avere il Regio Tribunale di già provveduto alla separazione del Cavaliere Imperiale da D. Maria de Salvo; e che la Reverenda Curia attender dovea dalla Maestà del Re la norma per andarsi oltre con regolarità nell' introdotto giudizio.

Manifestarono successivamente li conjugi Imperiale e Salvo di aver essi opposto nella Reverenda Curia di aversi ad imporre un perpetuo silenzio al Principe di San-

Santangiolo. Imperocchè nelle cause matrimoniali per gli Canoni nommeno che per la polizia del Regno non può figurar da Attore, se non che alcuno de' conjugi, de' quali soltanto è l'interesse. Per il che niun diritto avea il Principe di Santangiolo a figurar da Attore nel giudizio, che si sforzava d'istituire; e al mancar dell' Attore si dilegua l'istessa immagine del giudizio. Inoltre questo istesso dimostrava la giustizia della mossa doglianza per la loro separazione. Conciossiachè da' Sacri Canoni assolutamente si vieta, e dalle leggi del Regno altamente si sgrida che il marito sia costretto a starsene diviso dalla concorde moglie; allorchè non siesi prima evidentemente provata la nullità del matrimonio contraddetto.

Ma o che bene, o che male si fosse ragionato in tal guisa, l'eccezione proposta recava in dubbio se al Principe di Santangiolo accordar si dovesse l'ingresso al giudizio. Per il che era un dovere della Reverenda Curia di decidere apertamente e ne' termini, primachè ad altro proceduto avesse, se il Principe di Santangiolo fosse nel diritto di figurar da Attore. Adunque essendosi ciò dalla Curia trascurato, avea negata la giustizia a' conjugi Imperiale e Salvo, i quali ne appellavano al Sovrano, come di abuso.

Cagion per cui si chiese che l'esame del doppio artico-

ticolo, val quanto dire ſe abbia diritto il Principe di Santangiolo ad affrettare il divorzio di un fratello, il quale vi rilutta; e ſe ſia giuſto e conveniente che il Cavaliere D. Domenico viva diviſo dalla ſua benevola moglie per l'immagine di un giudizio da tutte le leggi umane e Divine altamente ſgridato e aborrito, ſi foſſe commeſſo a qualche Supremo Conſiglio Conciſtoriale. Ma perchè a D. Maria de Salvo Malta le fu Patria; e per tal fatto ella è di un Iſola, l' eminente dominio della quale è preſſo del Re Signor noſtro, e ſi novera tra le Iſole adjacenti al Regno della Sicilia ulteriore; e perchè d' altra parte gli autografi delle ſcritture indicanti la ritualità e la validità del matrimonio contraddetto eſiſtevano nell' Udienza Generale di Guerra, ſupplicoſſi la Maeſtà del Re di affidare l'eſame indicato alla ſteſſa Udienza di Guerra accreſciuta di tutt' i Miniſtri Togati della Suprema Giunta di Sicilia con ordine di aſcoltarſi i collitigatori prima di deliberare.

Piacque al Sovrano di rimettere le Suppliche contenenti l' eſpoſte domande all' Udienza di Guerra perchè informato aveſſe con il ſuo parere. Quivi per tal cauſa preſtavanſi le parti fiſcali dal Cavalier de Medici; giacchè il Fiſcale ordinario avea antepoſta l'utile difeſa del Principe di Santangiolo al nobile eſercizio dell'incarico da-

togli. Ma chi di noi nel carattere del Pontefice Massimo Tito Pomponio delineato con pochi e maestrevoli tratti da Tacito non raffigura subito il Cavalier de Medici? E in vero di Tito Pomponio scrisse Tacito: *Rarum in tanta claritudine exemplum! Nullius servilis consilii sponte aucthor; sed quoties necessitas urgeret, sapienter moderans, medium semper tenuit iter inter servile obsequium, & abruptam contumaciam.*

Avendo dunque il Fiscale compreso all' istante il vero e il giusto di quello, ch' erasi proposto, non solo non gravitò su de' conjugi dolenti, ma proccurò di rilevarli per quanto gli venne conceduto dal sito e dalla stagione. Di fatti narrò la fama essersi da lui fatta premura perchè la Curia Arcivescovile senza ritardo deciso avesse ne' termini di giustizia se la separazione del Cavaliere Imperiale da sua moglie fosse conforme al disposto da' Sacri Canoni; e perchè si dichiarasse competente l' appellazione proposta. Purtuttavia l' Udienza di Guerra che fu sempre ermeticamente chiusa per lo Cavaliere Imperiale, il quale sol tanto dalle percosse apprender potè le deliberazioni fatte prima, adottò semplicemente il sentimento di aversi ad accordare a' conjugi Imperiale e Salvo l' appellazione richiesta, al quale parere uniformoss' il Re con Regale Dispaccio pubblica-

to

to nel giorno trentuno di Maggio dell' anno caduto.

Iterate volte, ma indarno ſupplicoſs'in appreſſo per la deſtinazione del Giudice di appello. Quindi la deſolazione del Cavaliere Imperiale e di ſua moglie giunſe al colmo. E per verità D. Maria rinchiuſa e cagionevole temer dovette che per gli anni e per gli malori; fatta grinza e ſterile far non doveſſe il tormento del ben veduto conſorte; e per queſti il più morbido letto era divenuto ſtecchi e ſpine. Ma l' iſteſſa veemenza del dolore li fece aggirar ſempre intorno alla fonte perenne di giuſtizia e di beneficenza.

Sclamando di fatti ſenza interruzione preſſo l' Auguſto Trono del noſtro Religioſiſſimo Sovrano ſi dolſero di eſſere andata tant'oltre la loro ſventura che ſi era incominciato dal dividerli ſenza raſtro di pruova della nullità ſuppoſta del matrimonio contratto fra loro. Aggiunſero non eſſervi decreto di Magiſtrato che diſpoſto aveſſe per la loro ſeparazione; e che fra' Cattolici non poteva eſſervi Magiſtrato che decretato aveſſe per la ſeparazione di quelli, che Iddio avea congiunti. Che ſe la loro diviſione eraſi propoſta dall' Udienza di Guerra, come un eſpediente richieſto dall' economia; nommai la Giuſtizia del Re avea tollerato che ſtati foſſero l' oggetto dell' economia, e quindi dell' arbitrio de' Magiſtrati li do-

doveri di coscienza e di Religione. Cagion per cui erasi prescritto alla Curia Arcivescovile che nella spedizione di questo affare sol tanto avesse attesi li Canoni della Chiesa, e le leggi del Regno.

Al duolo e al danno del Cavaliere Imperiale e della sua legittima moglie accorse prontamente la pura Religione del nostro Re, il quale per l'attaccamento alla Cattolica Fede punto non cede ad alcuno de' suoi Maggiori, a tre de' quali religioso culto si presta su gli Altari (1). E per verità con un Rescritto del giorno diciotto di Giugno s'impose alla Curia Arcivescovile che informato avesse su lo stato di questa causa, e detto avesse l'occorrente su le mosse doglianze; e con altro Rescritto del giorno sedici del seguente Agosto si respinse alla medesima Curia una Supplica de' conjugi Imperiale e Salvo, con la quale erasi dimostrato di non doversi permettere la loro ulteriore separazione, e che sciogliere non potevasi il matrimonio da essi contratto; affinchè fatto ne avesse l'uso prescritto dalle leggi Canoniche, e dalla pratica ricevuta nel Foro Ecclesiastico.

Or perchè questo informo la Curia Arcivescovile spe-

(1) Questi sono Arnoldo il Santo, il quale fu Vescovo di Usez, la Regal Vergine Tarsita, e il Santo Re Luigi.

ſpedito l' aveſſe con più chiara e piena cognizione, li conjugi Imperiale e Salvo produſſero quivi un ben diffuſo libello, e nell'atto iſteſſo le copie legali di tutte le ſcritture indicanti la maniera ſerbata nella contrazione del loro matrimonio. Proteſtarono prima di ogni altro di non voler eſſi conſentire al giudizio attentato ed abuſivo, che ſi sforzava d'iſtituire il Principe di Santangiolo; e che molto meno erano diſpoſti a rinunziare all' appellazione di già loro accordata dal Sovrano contra il decreto dalla ſteſſa Reverenda Curia interpoſto. Indi fecero avvertire non poterſi dubitare della verità delle ſcritture eſibite. Concioſſiachè per diſpoſizione del Re gli autografi ſi eran fatti venire, ed eſiſtevano preſſo gli Atti formati nella Udienza Generale di Guerra. Dimoſtrarono in appreſſo che Paroco proprio era ſtato quegli, dal quale ſtate erano benedette le loro nozze; e che la loro ſeparazione veniva ſgridata da tutte le leggi umane e Divine, maſſimamente perchè non avendo data pruova veruna della ſuppoſta irritualità il Principe di Santangiolo, a cui la legge ne imponeva il peſo; per una ridondanza di ragione, e per adattarſi al tempo davano pruova dell'oppoſto li conjugi berſagliati. Cagion per cui richieſero che la Curia eſteſo aveſſe l' informo, che dovea ſpedire ſu de' ſeguenti Articoli.

I. Che

I. Che non essendovi nella Reverenda Curia un giudizio contestato; e tuttavia stando indeciso, se sia il Principe di Santangiolo nel diritto d' istituirlo, dir non potevasi che fosse pendente nella Curia giudizio di nullità per lo matrimonio contraddetto fuor di ragione.

II. Che le scritture esibite dimostravano di aver li Conjugi Imperiale e Salvo contratto validamente e ritualmente.

III. Che la separazione de' medesimi conjugi si opponeva alle leggi del Regno, a' Canoni della Chiesa, e alla pratica serbata in simili giudizj nel Foro Ecclesiastico.

IV. Che i rapporti di coscienza e di Religione non soffrano espedienti di economia.

V. E finalmente che per le Regole della Chiesa fondate sulla pubblica onestà, quante volte si scovra invalida la contrazione di un matrimonio, che ammendue gli sposi fan premura perchè si convalidi, massimamente per la cagione, ch' essi giacquero insieme; sia da favorirsi l' onesta e religiosa richesta.

Purtuttavia spedissi dalla Curia Arcivescovile il richiesto informo nel giorno ventuno di Settembre dell' anno scorso. Innanzi ad ogni altro con una soverchia pre-

precisione si esposero i più minuti accidenti delle poche carte nella Curia cumulate. Quindi per modo di conseguenza se ne trasse ch' essendo stato da più Regali Dispacci autorizato l' intervento del Principe di Santangiolo; e stata essendo la separazione de' conjugi Imperiale e Salvo l' effetto di Sovrane determinazioni, alle quali la Curia per niente avea influito non poteva pretendersi che la Curia vi si fosse rimescolata contra il Sovrano divieto.

Di poi s' imprende a dimostrare di essersi la lite di già contestata. E finalmente si accenna che la cognizione della validità del matrimonio contraddetto dipendeva dalla verificazione delle scritture indicanti il modo della seguita contrazione. Ma che questa verificazione non poteva altrimenti farsi se non che nel termine ordinario da *impartirsi* nella causa a norma del disposto da' Canoni, e della pratica universalmente serbata nelle cause matrimoniali.

Un oppinar così strano, e un ragionar cotanto sconvolto costrinse li conjugi Imperiale e Salvo a mostrarne l' incongruenza al Sovrano, il quale recossi alla benignità di rimettere alla Regal Camera di Santa Chiara nommeno la Rappresentanza direttagli dal Vicario Generale che le suppliche de' nostri clientoli, affinchè esa-

esaminando e quella e queste informato avesse con il suo parere prendendo in considerazione le disposizioni Canoniche adatte alla mossa quistione.

A dimostrar dunque la giustizia delle dimande del Cavaliere D. Domenico Imperiale e di D. Maria de Salvo, e l'incongruenza di ciò, che propose il Vicario Generale aggiugneremo alla già fatta narrazione li Capitoli seguenti.

CAPO I.

In cui si dimostra essersi con tanta ritualità contratto il matrimonio controverso che se alcuno de' conjugi, de' quali soltanto è l'interesse volesse dirne di nullità, far nol potrebbe con successo.

SPonemmo di già minutamente la maniera serbata nella contrazione del matrimonio contraddetto; e ciò bastevol sarebbe perchè la gente discreta si dichiarasse convinta della validità di quello. Ma perchè dagli avversarii artificiosamente si è impreso a sostenere nommai essersi fra loro uniti il Cavaliere Imperiale e D. Maria de Salvo, dal che sembra che vogliano dedurne non aver tali conjugi consumato il lor matrimonio, e di non aver-

averne acquistato il possesso; perciò di questa loro asserzione vogliamo innanzi ad ogni altro mostrarne la falsità tanto più rea e vergognosa, quantochè ritrovansi bruttamente in contraddizione con se stessi.

Di fatti essi furono i primi a denunziare con sbigottimento al Marchese di Pescopagano, raggiunto in fretta nel Teatro di San Carlo esser di già D. Maria de Salvo giunta in questa Metropoli, e starsene in casa del Cavalier D. Domenico. Ove mai fu arrestata D. Maria nel Febbrajo dell'anno novanta, se non in casa di suo marito? E per verità ciò si raccoglie evidentemente dalla distinta relazione, che dell' avvenimento formonne sul momento e diresse al Re lo stesso Marchese di Pescopagano, il quale riferì ancora esser D. Maria giunta in Napoli otto giorni prima dell' arresto, in cui egli l' avea messa (1). Or se per otto giorni stettero insieme D. Domenico Imperiale, e D. Maria de Salvo divenuti sposi per impeto di soverchio amore, può immaginarsi che per quell'intervallo usato non abbiano del loro diritto matrimoniale? Ma qual bisogno vi è di presunzioni, allorchè fanno strepito i fatti! E in vero D. Domenico concordemente alla moglie richiese nel Marzo dell' anno

D

(1) Ne' fogli 15 e 16 del Processo intitolato *Dispacci ed altre Scritture per Imperiale e Salvo*.

anno novanta che per esser costei gravida se le fosse permesso di uscire del Monistero. Il Tribunale volle chiarirsene, e la levatrice riferì affermativamente. E se bene D. Maria nel settimo mese sconciata si fosse per un falso concetto, che avea nell'utero, non dinota questo accidente istesso il precedente congresso? Ma ragioniamo di ciò su la persuasione del medesimo Principe di Santangiolo. A nome di costui s'imputò a D. Maria che simulava di esser gravida. Ma può simularsi quel, che non è possibile? Se dunque per sentimento del Principe di Santangiolo possibil cosa era che D. Maria gravida fosse per opra del suo germano; cagion per cui mostrossi all' eccesso timido di un parto supposto; anche a suo credere certa cosa era aver quelli consumato il loro matrimonio (1). L'opporvisi è gavillare sull'evidenza; e l'affermare al presente nommai esserssi congiunti li conjugi Imperiale e Salvo è un contraddirsi con vergogna.

Purtuttavia per sentimento concorde de' Giureconsulti, e de'Canonisti, subitochè, contratto il matrimonio la donna viene introdotta in casa del marito si acquista da'conjugi il possesso delle loro nozze. Odasi dal Gonzalez: *Deductio enim in domum mariti, licet nec sponsa-*

(1) Dal foglio 35 in poi del suddetto Processo.

ſalia, nec matrimonium inducat; tamen matrimonio præcedente, nuptiarum poſſeſſionem conjugibus præſtat (1).

Poſto ciò oſserviamo ſe nel caſo, in cui di queſto matrimonio rato e conſumato alcuno de'conjugi, de' quali, come a ſuo luogo moſtreremo ſoltanto è l'intereſse dir ne voleſse di nullità per gli motivi addotti dal Principe di Santangiolo; potria luſingarſi di farlo con ſucceſso. Di fatti le ragioni addotte riduconſi a due, valquantodire all'eſserſi detto in gergo che falſe ſcritture aveano dato ſpinta alla vietata contrazione; e che non potè eſsere il Paroco proprio di alcuno de' contraenti il Sacerdote, dal quale furono benedette le nozze del Cavalier D. Domenico con D. Maria.

Purtuttavia è fuor di controverſia che al matrimonio aſſiſter poſsa così il Paroco proprio, come altro Sacerdote per licenza avutane dal proprio Paroco (2). Dippiù il proprio Paroco non è quegli dell' origine, ma bensì quegli del domicilio (3). E perchè il Concilio Trentino parlò di Paroco, e non di Parochi è così adatto quegli dell' uomo, come quegli della donna; che

 anzi

(1) *In notis ad Caput I Tit.* 10 *de Ordine cognitionum. l. penult. ff. de donat. inter.*

(2) *Tridentinum Seſſ.* 24 *de Reformat. matrim. Cap. I.*

(3) *Cap. fin. de Foro competenti.*

anzi per lodevol costumanza fondata sulle leggi della decenza fa mestieri che si preferisca il Paroco della femmina (1). Ma perchè dritto non vi è che a punto fisso determini quale spezie di domicilio renda propria la Parrocchia; perciò questo articolo ha dato spinta a molte discussioni. Purtuttavia mal fondata non è l'oppinione che siccome la presente abitazione è domicilio sufficiente ad ogni altro contratto, e ad ogni altro Sagramento; lo sia del pari per lo contratto, e per lo Sagramento del matrimonio (2). Non dimeno è fuor di contesa che divenga proprio Paroco colui, nel distretto del quale fecesi taluno ad abitare per la maggior parte dell'anno, comechè non gli stesse nell'animo di fermarvisi a tempo più lungo: *Sufficit*, notò il Cabassuzio, *ad habendum alicubi proprium Parochum, si quis eo loci divertit ad habitandum majore anni parte, quamvis non habens animum continuandi habitationem ejus loci ultra semestre* (3). E il Van-Espen avvertì: *imo quis domici-*

(1) *Fagnanus ad Caput Quod nobis Tit. de clandest. Desponf.*

(2) *Pontius lib. 5 de matrim. C. 13 § 1 n. 4. Guttierez de matrim. C. 63 n. 13 & 14. Barbosa de Potestate Episcopi Alleg. 32 n. 77, ubi refert a Rota decisum. Ferrandillus ad Burattum Decis. 713 num. 15. Dicastillus Disp. 3 dub. 8 num. 47. Gabriel a S. Vincentio de matrim. Disputat. 3 q. 8 n. 69.*

(3) *Lib. 3 Cap. 26 n. 13.*

cilium sufficienter ad hunc effectum habere censendus est, tametsi eo animo ibidem moretur, ut post certi temporis lapsum inde sit recursurus (1).

Oltre a ciò se bene alcuno si dilunghi dalla Patria a questo solo oggetto di solennizar le nozze altrove, egli validamente contrae; attesochè non è un inganno che si tesse al primo Paroco scambiandolo, ed escludendolo; ma un uso lecito della libertà naturale. Ed è notabile che si spieghi in tal forma il Verde che presedette alla Curia della nostra Chiesa. Di fatti, avendosi egli proposto il dubbio: *An pergens extra Patriam, ut ibi ineat nuptias, validè illas contrahat?* Non solo il risolse affermativamente su l'autorità di molti, e per una dichiarazione fattane dalla Sacra Congregazione rapportata dal Fagnano; ma ne rende in fine la seguente ragione: *est licitus ingenuæ libertatis usus, non dolus, excludere primum, & acquirere novum proprium Parochum*. E finalmente l'istesso Verde dimostra doversi a questo sentimento accordare anche i riluttanti, allorchè si quistiona di un matrimonio di già contratto (2). Oltrechè

(1) *P. 2 Tit. 12 de sponsal. & matrim. C. 5* § 7.

(2) *Institut. Canonic. Tit. 12 de Sacram. matrim.* § 23 *num.* 4006 *& sequenti*.

chè ſiccome il Paroco proprio benedir può le nozze de' ſuoi parrocchiali anche fuori Dioceſi per eſſer l'atto ſuo paſtorale, e non già di giuriſdizione; così dar può il permeſſo ad altro Sacerdote di ſtraniera Dioceſi che aſſiſta in ſua vece (1). Imperocchè è ciò baſtevole ad impedire la clandeſtinità del matrimonio, unico oggetto, per lo quale ſi preſcriſſe la preſenza del Paroco, e de' teſtimonj; e aggiugne il Van-Eſpen: *ſufficit autem quocumque modo, ſive voce, ſive ſcripto data fuerit hæc licentia; modo revera data ſit tempore illo, quo matrimonio aſſiſtitur* (2),

Poſte queſte incontraſtabili teorie della ragion Canonica, facciamoci ad eſaminar da vicino ſe dubitar ſi poſſa che dal proprio Paroco furono benedette le nozze de' conjugi Imperiale e Salvo. E per verità il Sacerdote, il quale aſſiſtette al matrimono di quelli fu il Canonico D. Franceſco Roncetti Paroco della Cattedrale di Tivoli; e fuvvi preſente ſoſtenendo le veci di Frate Angiolo Maria Remugotti Paroco di Santa Maria del Po-

(1) *Farinac. tom. 2 deciſ. 309 n. 6. Sanchez Lib.3 diſput.19 q. 2. Coninck diſp. 26 dub. 2 num. 22. Gaſpar Hurtadus diſput. 5 difficult. 6 n. 22. Perez de matrim. diſp. 40 ſect.2 n. 5. Poſſevinus C. 10 q. 16 num. 35 & alii nonnulli.*

(2) *P. 2 Tit. 12 Cap. 5 § 19.*

Popolo in Roma, il quale data ne avea la licenza in iſcritto. Ma nel diſtretto della Parrocchia di Santa Maria del Popolo della Città di Roma D. Maria de Salvo eraſi fatta ad abitare fin dal meſe di Giugno dell'anno ottantanove, e vi ſi era fermata ſino al giorno venti dell' anno ſeguente. Adunque per la dimora di oltre ad otto meſi non cade in diſputa eſſer divenuto il Remugotti Paroco proprio di D. Maria, a cui per decenza apparteneva di aſſiſtere al matrimonio controverſo piucchè al Paroco proprio del Cavalier D. Domenico.

Nè il diſpoſto dal Sinodo Dioceſano raccolto dal Cardinale Franceſco Pignatelli, ove ſi ſtabilì che il domicilio eſſer debba vero e non ſimulato allegar ſi può nella cauſa, che abbiam per le mani. Imperocchè eſſendo D. Maria de Salvo nata in Malta, e non eſſendos'in Napoli condotta mai, primachè foſſe divenuta moglie del Cavalier D. Domenico, ella non era per niente allacciata dagli ſtabilimenti particolari della Dioceſi Napoletana.

Quali ſono poi le falſe ſcritture, con le quali ſi è agevolata la contrazione vietata? Queſto carattere di falſità e di ſuppoſizione, allorchè gli Autografi furono inviati all' Udienza di Guerra, immaginarono i difenſori del Principe di Santangiolo di averlo ravviſato ſolamente

te nel teſtimoniale dello ſtatolibero del Cavalier D. Domenico. E per verità la morte di Monſignor Bucci, dal quale appariſce eſſerſi quel teſtimoniale ſpedito era ſeguita tre giorni prima della data, che vi ſi legge. Quindi ſe ne ſparſe un altra accuſa per far eſcludere il Cavalier D. Domenico dall' indulgenza Regale.

Purtuttavia per le ragioni da noi propoſte queſt'accuſa fu rigettata al pari di quella del delitto di Maeſtà. Nondimeno all' uopo preſente è conducevole che ſi faccia menzione di alcune delle ragioni addotte in quel frangente. Di fatti prima di ogni altro feceſi avvertire che le diligenze praticate dal Reggente la Gran Corte dinotavano eſſer pervenute alle mani di D. Domenico Imperiale il ſuo ſtatolibero ſin dal giorno nove di Maggio dell' anno ottantotto, il quale eraſi ſpedito dalla Curia Arciveſcovile di queſta Metropoli con ogni verità e ſolennità per opera di Notar Bartiloro. Adunque e per quel, che correva agli occhi di ciaſcuno, il quale tale ſcrittura fatto ſi foſſe ad oſſervare, e per la pruova, che di già ſe n'era acquiſtata lo ſtatolibero con eſagerazione dicevaſi ſuppoſto; mentrechè in realtà nella data ſolamente ſtato era viziato; di che facil coſa era a comprenderne la cagione. Imperocchè talune Scritture, fra le quali è da ripors' il teſtimoniale dello ſtatolibero appreſ-

preſſo a un determinato periodo non ſono più efficaci, reſtando al dir de' Forenſi *circondotte*.

Si andò oltre, e ſuppor ſi volle in grazia degli avverſarj, che dell'intutto falſo ſtato foſſe lo ſtatolibero, del quale uſato avea il Cavalier D. Domenico nella Curia di Tivoli; ma non perciò feceſi avvertire di eſſervi concorſa la mutazione della verità; e quindi non eraſi commeſſa una falſità formale. Imperocchè la mutazione della verità, la quale coſtituiſce la falſità formale, per avviſo comune de' Dottori è quella, per la quale una ſcrittura dimoſtra l'oggetto, a cui ſi riferiſce all'oppoſto, o diverſamente da quello, ch'egli è in realtà. Se dunque niuno ardiva di muover dubbio ſu la libertà dello ſtato di D. Domenico, per non eſſer certamente ad altra donna ligato, allorchè ſi annunziò per uomo libero al Veſcovo di Tivoli, non era la ſuppoſta falſità d'indole così rea da farlo eſcludere dall'Indulto.

Quindi ſi ricerchi ſe del vizio, il quale deturpa il teſtimoniale indicato facciaſi da' noſtri oppoſitori con maggior profitto parola nel preſente rincontro: ma non ci cada dalla memoria che la quiſtione verſa ſu di un matrimonio contratto, e non già ſu di un matrimonio da contrarſi.

E Pur

Pur tuttavia per l'insegnamento dell'Angelico Dottor S. Tommaso, ovunque si offre la dovuta materia, e vi cade la forma dovuta, quivi si perfeziona un vero Sagramento. E perchè la dovuta materia del Sagramento del matrimonio è la legittimità de' contraenti, e n'è la dovuta forma l'espressione dell'interior consenso per parole profferite di presente; quindi al dir di S. Tommaso: *hæc duo sunt de essentia Sacramenti; alia autem omnia sunt de solemnitate Sacramenti* (1).

Per tal cagione comechè la Chiesa desideri con ardore che al matrimonio precedano sempre i proclami; non perciò l'averli tralasciati inferma la validità de' matrimonj contratti (2). E se bene non sia di piena soddisfazione della Chiesa che privati uomini contraggano

(1) *In suppl. 3 par. quæst. 63 art. 2.*

(2) *Quantumvis autem Synodus Tridentina enixè desideret ne matrimonia sine præviis hisce proclamationibus contrahantur, noluit tamen ab iis validitatem matrimonii dependere; neq. earum omissionem impedimentum dirimens esse; uti declaravit Sacra Congregatio Concilii Tridentini interpres; & unanimi consensu fatentur Doctores; estque conformis ipsa quotidiana Praxis; uti novissimè ostendit Gerbesius Doctor Sorbonicus in suo Tractatu gallico de Potestate Ecclesiæ & Principum circa impedimenta matrimonii. Van-Espen loco citato Cap. 2 § 14.*

gano matrimonio per mezzo di proccuratore, pure non dubitossi che validamente si contrasse per mezzo di un proccuratore provveduto di mandato speciale (1).

Ciò posto, il testimoniale dello statolibero dinota, e non costituisce la libertà del contraente. E se non si dubita neppure dal Principe di Santangiolo che il Cavalier D. Domenico ad altra donna non era ligato, allorchè contrasse con D. Maria de Salvo; ne segue che anch' egli è di accordo con noi che il di lui germano era persona legittima in ordine a quel contratto. Or se non si è mossa, nè muover si può quistione in rapporto all' essenziale del matrimonio controverso, la discussione degli adoperati solenni non è un opera perduta?

Ma il caso nostro è di sposi concordi a segno che han protestato e protestano di voler morire nella fermezza di quel matrimonio, ch' essi contrassero, e consumarono. Adunque per cagione di pubblica onestà più valevole al certo del riguardo dovuto alla splendidezza delle famiglie, se bene alcun difetto si scovrisse in ciò, che al matrimonio è essenziale; pure sarebbe da provvedersi perchè si convalidasse il matrimonio contraddet-

 to

(1) *Cap. fin. de Procurat. in sexto.*

to (1). Or torni Cramnero in vita per turbar nuovamente lo Stato e la Chiesa, ed entri giudice della mossa quistione; ardirebbe egli di sciogliere il matrimonio de' nostri clienti! (2).

CA-

(1) Avverte il Van-Espen che il matrimonio *per consumationem accipit quamdam perfectionem quantum ad significationem; redditurque vinculum matrimonii magis indissolubile*. *Ibidem Cap.* 4 §. 14. Oltreaciò nota che Alessandro III ed Innocenzo III incominciarono ad accordar dispense per matrimonj da contrarsi; essendosi accordate prima soltanto per gli matrimonj contratti. *Ibidem Tit.* 14 § *6*.

(2) Cramnero salì alla dignità di Arcivescovo di Cantorberì per aver lusingata la passione di Arrigo VIII scrivendo a favore del divorzio, che quel Sovrano far volle con Caterina di Aragona. Or non solo ebbe Cramnero l'irreligiosa debolezza di approvare il matrimonio contratto da quel Sovrano con Anna Bolena, ma su di frivoli pretesti sciolse il quarto matrimonio, che Arrigo più facile a scambiar di moglie, che di vesti contratto avea con Anna di Cleves.

CAPO II.

In cui si dimostra non esservi nella Curia giudizio pendente in rapporto alla supposta nullità del matrimonio contraddetto.

LA Curia Arcivescovile di questa Metropoli nella sua Relazione significa al Re che l' asserzione di non essersi contestata la lite, la quale versa su la nullità del matrimonio contraddetto venga smentita dal fatto. Conciossiachè essendosi scambievolmente notificate le istanze de' collitiganti; essendovi caduta la monizione; e quindi appresso a una lunga contraddizione avendo la Curia interposto il Decreto ordinante che fatte dagli sposi le giurate deposizioni si sarebbe andato oltre nella causa; strano era l' affermare di non essersi contestata la lite.

Ma o s'ignorò, o d' ingnorar si finse, che mai si fosse la contestazione della lite. E in verità non cade quì a proposito di esporre le diverse oppinioni de' Giureconsulti sull' etimologia della contestazione della lite, le quali han rapporto a' costumi e alle vicende del Popolo Romano circa l'ordine serbato ne' loro giudizj. Diciam solo che così per lo Diritto civile, come per lo Canonico nommai fece luogo alla contestazione della lite,

se

se dal reo convenuto non si accettò la lite a lui mossa, ovvero si decise ch' egli accettar la dovesse.

Di fatti gl'Imperadori Severo ed Antonino rescrissero: *Res in Judicium deducta non videtur, si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species ante judicium reo cognita. Inter litem enim contestatam, & editam actionem permultum interest. Lis enim tunc contestata videtur, cum Judex per narrationem negotii caussam audire cœperit* (1). Ma il Giudice nommai potè ritualmente entrare nel conoscimento della causa principale, se prima i litiganti non furono di accordo, ovvero non furono costretti ad esserlo in rapporto così alla persona del Giudice istesso, come alla forma del giudizio. Cagion per cui quel, che si disse dagl' Imperadori nella legge rapportata piuttosto riguarda il tempo, nel quale la lite si crede contestata, ovvero il modo, con il quale si contesta, ma non offre la definizione della contestazione della lite, la quale a dir vero così dal Diritto civile, come dal Pontificio è stata preterita.

Purtuttavia questa definizione, come avvertì il Gonzalez l'abbiamo nella Glossa al Capitolo *Olim inter Episcopum, Titulo quinto De litis contestatione*; e fu seguita da tutti

(1) *L. 1 Cod. de litis contestatione.*

tutti gli antichi. Adunque venne definita: *Esse negotii principalis hinc, inde apud Judicem factam narrationem, & subsecutam responsionem, sive negando, sive confitendo; dummodo eo animo, eaque intentione fiat, ut lis contestetur*. Dal che ne trasse lo stesso Gonzalez: *Nec enim potest videri in judicium deductum id, super quo lis contestata non est. Ante contestationem enim non est lis, sed controversia; nec lis dicitur mota, dum non est contestata* (1).

Risposero egli è vero li conjugi Imperiale e Salvo al Principe di Santangiolo, ma con animo forsi che la lite, della quale stati erano minacciati contestata si fosse? Certamente che no. Imperciocchè da essi si oppose non aver niun dritto il Principe di Santangiolo nella mossa quistione; e ch' egli non poteva figurar da Attore. Per il che richiesero che gli si fosse chiuso il varco al giudizio, e gli si fosse imposto un perpetuo silenzio. L' eccezione dunque proposta era *perentoria*, perchè valendo, il giudizio sarebbesi estinto anche prima del suo nascere; ed era *pregiudiziale*; attesochè versava su di un preliminare al giudizio, qual era se vi fosse o no l'attor legittimo, al mancar del quale neppure imma-

(1) *In Commentario Capitis citati n. 9 & n.* 10.

maginar si può la figura del giudizio. Cagion per cui finoachè il posto ostacolo tolto non si fosse la lite contestar non potevasi. E in vero ne' termini stabilì Bonifacio Ottavo: *Si oblato ab actore libello, a parte rei exceptio peremptoria proponatur; nequaquam per hoc litis contestatio intelligitur esse facta*. E immantinenti soggiugne non potersi far neppure, quantevolte l'eccezione proposta sia del ruolo di quelle *perentorie* eccezioni, le quali impediscono ancora l'ingresso alla lite, qual è per l'appunto l'eccezione della mancanza di azione: *Imo, ea non obstante (nisi sit de illis exceptionibus, quæ litis contestationem impediunt) fieri oportebit eandem* (1).

A che valse dunque il decreto della Curia, con il quale dissimulandosi la proposta eccezione si spianò la strada a un giudizio attentato? Oltreaciò di questo decreto istesso se ne appellò come di un abuso alla Maestà del Re, il quale ritrovò ragionevole la doglianza; e quindi cotesto irregolarissimo decreto tuttavia rimane sospeso e inefficace. E finalmente non vogliamo tralasciare non essersi con quel decreto neppure *impartito il termine* nella causa, al quale atto sogliono i pratici attri-

(1) *Cap. Si oblato II. Tit. III de litis contestat. in 6.*

attribuire la conteſtazione della lite. Prima dunque la Curia con il ſuo decreto ſconvolſe l'ordine de' giudizj, e violentemente negò la giuſtizia contra i Canoni della Chieſa, e le leggi fondamentali del Regno; e poi con la ſua Relazione fece opra di porre in tumulto le prime idee elementari dell' arte del giudicare.

C A P O III.

In cui ſi dimoſtra che non ſia l'Illuſtre Principe di Santangiolo adatto ad iſtituire quel giudizio, in ordine al quale ha moſſa la quiſtione.

LA Curia, come ſponemmo, ſi aſtenne dal decidere ſe il Principe di Santangiolo ſoſtener potea la figura di Attore nel giudizio della ſuppoſta nullità del matrimonio controverſo; e nella Relazione inviata al Sovrano ſi reſtrinſe a dire di avere ammeſſo il libello del Principe perchè l' intervento di lui era ſtato autorizato da più Regali Diſpacci. Ma ove ſono mai coteſti Diſpacci? Soltanto con un Reſcritto del giorno ſei di Novembre dell' anno novanta ſi reſpinſe alla Curia una Supplica data dal Principe di Santangiolo con l' ordine generico di averſene a fare l' uſo conveniente. Non giu-

gniamo a comprender poi con qual decoro, e con qual buona loica s'inserì nella Relazione della Curia un altro Dispaccio diretto all'Eccellentissimo Signor Generale Pignatelli, affermandosi che per effetto di questo e degli altri Dispacci indicati prima, la Curia avea dato retta alle dimande del Principe di Santangiolo.

Non di meno rechiamoci alla memoria che nella stessa Relazione si accenna di essersi profferito l'unico decreto dalla Curia interposto in questa causa nel giorno diciassette di Marzo dell'anno novantuno; e di essere d'allora in poi la causa rimasa interrotta e in silenzio: perciocchè niuno de'contendenti di quel decreto usar volle. Ciò posto, il Dispaccio diretto al Generale Pignatelli, e nommai alla Curia fu pubblicato nel giorno trentuno di Maggio del medesimo anno novantuno. Com'è dunque che una risoluzione presa dal Re due mesi e quattordici giorni appresso all'ultima procedura della Curia! delle sue procedure stata sia la cagion motrice? In fè di DIO, che un tale anacronismo sarebbe vergogna anche a un poeta. Non dimeno per l'ossequio dovuto alla Curia vogliam supporre che quel Dispaccio abbia precedute le sue mosse; che mai con quel Rescritto piacque alla Maestà del Re di stabilire? Non altro si manifesta di analogo al presente argomento, se non che

eras-

eras' il Sovrano uniformato al ſentimento propoſtogli dall' Udienza di Guerra, *di non doverſi dar luogo durante il giudizio nella Curia Arciveſcovile all'unione di loro* (cioè de' conjugi Imperiale e Salvo) *con tanta veemenza preteſa*. E queſto Diſpaccio, ovvero l' altro dell' uſo conveniente, giacchè non ve n'ebbero più, autorizza forſi a far da Attore quegli, a cui non l' accorda la legge!

Di più la Curia in una cauſa, com' è queſta, che allaccia le coſcienze, e intereſſa la Religione, comechè ſtato vi foſſe Reſcritto autorizzante l'intervento del Principe di Santangiolo, obbliar non dovea la regola, ſecondo la quale è volontà del noſtro giuſtiſſimo Sovrano che ſieno i ſuoi Reſcritti eſeguiti. Di fatti al giuſto, e quindi alle leggi è ſempre rivolto il noſtro amorevoliſſimo Padre e Signore; e ſecondo le leggi vuole che i ſuoi comandi ſieno atteſi. Ma con la legge ſeſta *Codice Si contra Jus* s' intuona agli orecchi di tutt' i Giudici: *Omnes cujuſcumque majoris, vel minoris adminiſtrationis univerſæ noſtræ Reipublicæ Judices monemus ut nullum Reſcriptum, nullam Pragmaticam Sanctionem, nullam Sacram annotationem, quæ generali Juri, vel utilitati publicæ adverſa eſſe videatur, in diſceptatione cujuslibet litigii patiantur proferri; ſed generales Sacras Conſtitutiones modis omnibus non dubitent obſervandas.*

Inoltre qual fu la ragione, per la quale la Reverenda Curia non soddisfece a un aperto comando del Re, qual fu quello datole co' due ultimi Regali Dispacci d'informare sulle doglianze de' conjugi Imperiale e Salvo? E per verità non si dolse con amarezza D. Maria di esser divenuta il bersaglio di chi non avea diritto ad incalzarla in giudizio? Ogni onesta ragione avrebbe richiesto che detto si fosse s'ella in ciò era o no ajutata dalle leggi. Ma una Curia lenta a' comandi del Sovrano, non dovea riscuotersi a' lamenti di una donna desolata e languente.

Pur tuttavia a questo difetto adempiremo noi. Imperocchè siccome schiettamente confessiamo che dovendo esservi causa sulla validità del matrimonio controverso non possa altrove spedirsi, se non che nella Reverenda Curia; così agevolmente mostreremo non esser nel diritto il Principe di Santangiolo d'istituire un simile giudizio.

Ma prima di ogni altro qual paradosso maggiore di questo, che da un fratello affrettar si possa il divorzio dell'altro, mal grado, che questi ne abbia! Non pertanto di questo istesso dobbiamo per economia darne la dimostrazione. Di fatti è incontrastabile che perchè taluno agitar possa in giudizio fa mestieri che abbia un diritto

pro-

proprio che cerca di far valere con un mezzo datogli dalla ſteſſa legge; e queſto mezzo è per l'appunto l' azione dalla legge ſtabilita e promeſſa. Ma in tale reciprocazione ſono i diritti e le obbligazioni, che ſiccome obbligazione non naſce dove un diritto non preceda; così diritto immaginar non ſi può, che obbligazione non produca. Quindi coloro ſoltanto poſſono agitare per la nullità di un contratto, il conſenſo de' quali era neceſſario per la fermezza di quello. Ma così il diritto civile, come il Canonico non giudicò mai neceſſario il conſenſo de' collaterali alla fermezza del contratto matrimoniale. Adunque niuno de' fratelli ha diritto a dir di nullità del matrimonio dell' altro. *In copulandis nuptiis*, ſi ſtabiliſce nella legge ottava *Codice De nuptiis*, *nec curatoris*, *qui ſolam rei familiaris ſuſtinet adminiſtrationem*, *nec cognatorum*, *vel affinium ulla autoritas poteſt intervenire*, SED SPECTANDA EST EJUS VOLUNTAS, DE CUJUS CONJUNCTIONE TRACTATUR. Che anzi ſiccome per diritto civile neceſſario ſarebbe il conſenſo del padre; pure da che la Chieſa ebbe per validi li matrimonj da' figliuoli di famiglia contratti nella riluttanza de' loro genitori divenne un canone, che il conſenſo del padre ſi richiegga per oneſtà, e non già per neceſſità; il che dal Concilio

cilio

cilio Trentino fu meglio ſtabilito con la ſua diffinizione che alla validità de'matrimonj ſi richiegga, *ſolus conſenſus eorum, de quorum conjunctione agitur*. Il diritto dunque, e le obbligazioni del contratto matrimoniale allacciano i ſoli conjugi ad eſcluſione di ciaſcun altro.

Ma come gridano gli avverſarj il rappreſentante di una ſplendidiſſima famiglia non prende intereſſe in un matrimonio ineguale, il quale può turbare l'ordine delle ſucceſſioni, e produce molti altri effetti civili? Sì, prende egli intereſſe che in modi economici (giacchè la legge non l'ebbe, nè aver lo potè per un oggetto de' ſuoi ſtabilimenti) un matrimonio ſvantaggioſo s'impediſca. Ma ſe poi ſi contraſſe? *Itibus*, diſſe Prete Pioppo, che *il fatto è fatto, e non ſi può disfare*.

E in vero fino a che il Principe di Santangiolo fece opra d'impedir che ſi contraeſſe il matrimonio, per lo quale eraſi determinato il Cavalier D. Domenico, ogni uom diſcreto eſſer dovea dal ſuo canto: ſiccome ogni uom da bene è pronto al ſoccorſo di un padre occupato nella guarigione di un infermo figliuolo. Ma ſe vedendol morto rinnega IDDIO e li Santi ſuoi, e al riſorgimento del defunto invita Simone il mago e Apollonio Tianeo può non produrre sdegno il ſacrilego

lego eccesso ? Di più avendosi a piatire per gli effetti civili di un matrimonio , la Curia Ecclesiastica non è giudice competente per simili contese .

Pur tuttavia quello , che non si è potuto mostrar con la ragione , vuol sostenersi con gli esempj . Ed a quest' oggetto si sono prodotte due fedi mutilate tolte da due processi formati nella Reverenda Curia per giudizj di tempra uguale alla controversia presente . Ma avendoci presa la necessaria cura di far rilevare tutti gli accidenti avvenuti nel corso di que' giudizj , non solo gli esempj addotti esser non possono di veruno presidio agli oppositori , ma rendono più evidente la temerità dell' impresa .

Di fatti con la prima fede attesta l' Archivista della Reverenda Curia di avere osservati gli Atti formati nell' anno mille settecento cinquantasei tra il Clerico D. Cesare Pinelli , e il Difensore della validità de' matrimonj per la nullità del matrimonio contratto dall' Illustre Duca di Tocco D. Francesco Pinelli con D. Antonia de Notariis . Soggiugne di averne raccolto che a ventidue del mese di Dicembre dell' anno cinquantasei fu introdotta tal causa nella Curia a petizione del Chierico D. Cesare Pinelli figliuolo del Duca D. Francesco sul motivo che il matrimonio di questi con la Notariis
non

non erasi contratto alla presenza del proprio Paroco; e che nel giorno istesso decretossi dal Vicario Generale per la separazione degli sposi anche in rapporto all' abitazione. Dice che in seguito fu la Notariis rinserrata nel Conservatorio del Pallonetto di Santa Chiara; e che fatte le deposizioni da' pretesi conjugi s' *impartì termine ordinario* stato essendo nel corso del giudizio fino alla sentenza inteso sempre il proccuratore di D. Cesare Pinelli.

Non per tanto l' istesso Archivista con altra fede da lui fatta di ordine del Vicario Generale attesta che il processo della causa matrimoniale del Duca D. Francesco Pinelli apparisce viziato, ed oltre a ciò si veggono mutati li numeri de' fogli, dal foglio quattro al foglio otto, nè preterisce d'indicar la persona, la quale prossimamente cotesto processo avuto avea fra le mani. Attesta altresì che il Chierico D. Cesare Pinelli stato era inteso come denunziante di un disordine, che feriva le coscienze e la Religione; e che dal tenore del medesimo decreto ordinante la separazione si rileva che il Chierico D. Cesare nell' atto istesso, in cui denunziò, dette una pruova evidentissima di non essersi dal proprio Paroco benedette le nozze; in guisa tal che così D. Antonia de Notariis soprannominata la Foggese, come

come il Duca D. Francesco confessarono nelle loro deposizioni di aver essi contratto nella certezza che proprio non fosse il Paroco , da cui si benedissero le nozze . Aggiugne l' Archivista di essersi imputato alla Notariis di essere una Canterina ; e che finalmente appresso a raddoppiati esami , e conclusioni fatte nella causa fu profferita sentenza diffinitiva ; con la quale si dichiarò : *non constare de nullitate matrimonii*.

L' altra fede poi è del Notajo della Reverenda Curia il Sacerdote D. Giambattista Cappelli . Questi accenna di esser pervenuto alla Curia un Regale Dispaccio nel mese di Maggio dell' anno ottantatrè , con il quale dichiarò il Re che D. Camillo Stravino fingendo di abitare nel distretto della Parrocchia de' Santi Francesco e Matteo dette pruova con testimonj falsi di esser libero , e che quivi abitava . Contemporaneamente Antonia Gnarra di Maddaloni vedova di un calzolajo di Arienzo anche con falsi testimonj avea fatto apparire che morto suo marito eras' in Napoli condotta , ed avea sempre avuta la sua abitazione nel recinto della Parrocchia di San Ferdinando di Palazzo ; mentre in realtà ammendue non si erano mai mossi da Maddaloni . Quindi nella Parrocchia di San Ferdinando contrassero matrimonio . Dell' attentato sen dolse presso del Re il Dottor

G

tor D. Giacomo Stravino, e si ordinò al Reggente la Gran Corte d'informarsene riservatamente. Se ne informò questi e riferì esser dalla verità sostenuta la doglianza del Dottor D. Giacomo; giacch' erasi discoverto di aver D. Camillo Stravino col mezzo di false testimonianze contratto contra il disposto dal Concilio di Trento, il quale dichiara nulli li matrimonj, a'quali il proprio Paroco non assistette. Per tal cagione il Re chiaritosi del vero, avea ordinato al Reggente che i pretesi sposi, li quali in Maddaloni coabitavano insieme in un detestevole concubinato gli avesse subito divisi riponendo la Gnarra nell'Ospizio di S. Chiara, e il D. Camillo in una Casa Religiosa. E finalmente comandò il Re che la Curia Arcivescovile di Napoli con somma celerità proceduto avesse all'esame della validità di tal matrimonio, ad oggetto che profferita la sentenza istituito si fosse nella Gran Corte Criminale il giudizio per le falsità praticate contra tutti coloro, li quali aveano difettato.

Per l'esecuzione dovuta al Sovrano comando l'Avvocato Fiscale della Curia istituì il giudizio della nullità incominciando dal dimandare la separazione de'conjugi, che ordinossi nel giorno diciassette di Giugno dell' anno ottantatrè. Ma nel giudizio comparve in seguito il

il Dottor D. Giacomo germano di D. Camillo Stravino, e il proccuratore ſpeciale dallo ſteſſo D. Giacomo coſtituito fu inteſo nella ſpedizione di ciaſcun atto fino alla ſentenza diffinitiva.

Pur tuttavia a dimanda del Cavaliere D. Domenico Imperiale, e di ordine del Vicario Generale, lo ſteſſo Notajo della Curia Cappelli con altra ſua atteſtazione varj accidenti manifeſtò relativi alla cauſa matrimoniale dello Stravino non indicati nella fede da lui prima conceputa.

E per verità ſpecifica che iſtituito il giudizio della nullità dal Fiſcale della Reverenda Curia quivi comparvero D. Camillo Stravino ed Antonia Gnarra, e dimandarono che il matrimonio da eſſi contratto dichiarato ſi foſſe valido e legittimo; anche perchè mancava di azione il Dottor D. Giacomo a proporne la querela d'invalidità; e ſul rifleſſo ancora di eſſer eſſi determinati a convalidarlo, quante volte il biſogno l'aveſſe richieſto. Quindi gli ſteſſi conjugi Stravino e Gnarra dimandarono che nel corſo del giudizio ſi foſſe inteſo il Dottor D. Giacomo come quegli, il quale comechè diritto non aveſſe ad opporſi, non di meno era ſtato l' ingiuſto promotore del giudizio iſtituito. E dall' eſſerſi il libello contenente l'eſpoſta dimanda notificato al Dottor

tor D. Giacomo, ne avvenne che questi costituì proccuratore.

Inoltre dopo tanto romore, e appresso al rituale esame si decise dalla Reverenda Curia: *constare de validitate præfati matrimonii inter prædictos D.Camillum Stravino, & magnificam Antoniam Ignarra*. Ed avendone il D. Giacomo prodotta l'appellazione, rescrisse il Re come segue al Vicario Generale: *Essendosi proposta al Re la Relazione di V. S. Illustrissima, toccante l'appellazione prodotta da D. Giacomo Stravino avverso la sentenza di cotesta Curia Arcivescovile, con cui si è dichiarato valido il matrimonio contratto da D. Camillo Stravino di lui fratello con Antonia Gnarra; Sua Maestà considerando di essere concordi li suddetti conjugi nella perseveranza del matrimonio da essi contratto, ha ravvisato che non compete al Fratello D. Giacomo Stravino rimedio di appello contra il Decreto di cotesta Curia, con cui è stato dichiarato valido il matrimonio. Perciò uniformandosi la Maestà Sua al parere di V.S. Illustrissima vuole che non debba aver luogo il chiesto Giudice di appellazione.*

Or ciascuno il comprende da se che gli esempj addotti mirano a stabilire che il fratello abbia diritto ad agitare per la nullità del matrimonio del suo germano; essen-

essendo ciò conforme anche allo stile serbato in simili procedure dalla Reverenda Curia di questa Metropoli . Pur tuttavia per poco che vi si rifletta gli esempj addotti rendono più manifesta la falsità del mal posto principio .

E in verità non si niega che *denunciando* , *accusando* , *& excipiendo intentatur crimen in judicio* ; ma è vero altresì che quando s' istituisce una inquisizione Per effetto di un Rescritto , allora la procedura dicesi straordinaria (1) . Inoltre soltanto accusar può colui , il quale vendica l' ingiuria sua , ovvero di quelli , li quali sono nella sua potestà (2) . E finalmente per testimonianza renduta da Riccio Pepoli , il quale per la sua simplicità le cose certamente le narrò , come praticate le vide nelle Curie Ecclesiastiche , quivi il privato , il quale denuncia non si ammette a far parte in giudizio , nè vien citato ; dovendosi ammettere e citare solamente quelli , li quali vi prendono un interesse diretto . Conciossiachè al denunciante altro non si accorda , se non che di assistere al Promotor Fiscale per somministrar le pruove ; se vuole . Nè il denunciante rispon-

der

(1) *Barbosa & Gonzalez in C. Quoniam de probationibus L. 2 Cod. de Dilationibus* .

(2) *Ritu 13 Magnæ Curiæ* .

der dee della fatta denuncia , ſalvochè non ſi ſcopriſſe evidentemente temeraria . Di più fa avvertire che fatta la denuncia, deve ſubito il denunciante eſſere interrogato , e deve ſoſcriverſi al foglio , che la denunzia contiene (1).

Ciò ſuppoſto , ſe fu inteſo il Chierico D. Ceſare Pinelli, il fu come dinunziante; e per dinunziare non ci vuol diritto, baſta il poco roſſore . Il giudizio iſtituito poi per lo matrimonio di Stravino il fu dal Fiſcale, e fu l' effetto di un Reſcritto del Sovrano . Adunque fu una procedura ſtraordinaria. Se fu inteſo il Dottor D. Giacomo, fu interpellato dagli ſteſſi conjugi accuſati; e ciaſcuno può rinunziare al ſuo diritto. Ma è notabile che al Dottor D. Giacomo Stravino ſi negò l' appellazione così per ſentimento del Vicario Generale, come per determinazione Sovrana. A chi bene intende, non è queſta una dimoſtrazione di non aver diritto i fratelli ad agitare nelle cauſe matrimoniali? Imperocchè quegli, che promoſſe un diritto proprio e diretto non può per le leggi del Regno eſſer coſtretto ad acchetarſi alla prima ſentenza . Del rimanente altro è che iſtituito ritualmente un giudizio da chi può farlo

(1) Nella Pratica Eccleſiaſtica Tom. 2 Cap. 2 dal num. 1 al 6.

lo per un proprio diritto, o deve farlo per necessità di officio si ascoltino per una ridondanza anche quelli, li quali vi prendono un interesse obliquo, quali esser possono i figliuoli, e i germani; altro è che per un interesse obliquo e indiretto taluno figurar possa da Attore. Adunque nommai sostener potrà un fratello la persona di Attore per dir di nullità del matrimonio del suo germano.

Ma prima di andar oltre vogliamo che si rifletta che poichè Stravino e Gnarra furono perseveranti nel loro maritale proponimento, non volle il Re che la mossa lite avesse un progresso ulteriore alla prima sentenza. Tanto è vero ch' essendo essenziale al matrimonio il solo consenso de' contraenti, quante volte gli sposi rimangono fermi nella presa risoluzione, altrettante volte è inutile la ricerca della nullità, dovendo per la valevolissima ragione della pubblica onestà provvedersi alla convalidazione, dove il bisogno lo richiegga.

E bene ci rispondono gli avversarj non poteva il Principe di Santangiolo sostener le parti di Attore, ma per sedare il tumulto della sua agitata coscienza dinunziar dovette il concubinato, nel qual sarebbes' impegnato un suo fratello con la rovina dell' anima, alla salvezza della quale la religione del Principe di Santangio-

lo

lo si mise in un lodevole e necessario moto.

Oh i devoti sensi *del Reverendo Padre Ferrautte*! Pur tuttavia se bene da noi non s'ignori che fin da' tempi di Carlo Secondo di Angiò valse nel Regno il divieto delle concubine per gli laici ancora, e che dal Concilio di Trento furono diverse pene contra i concubinarj stabilite; i Principi secolari non di meno se dettero opera, perchè il divieto si fosse eseguito, il fecero soltanto per la scommunica e per le altre pene spirituali. Egli è vero altresì che perchè i Canoni piucchè le leggi, e i Prelati piucchè i Magistrati invigilavano contra i concubinarj, surse la pretensione degli Ecclesiastici di aversi a riputare il concubinato, come si pretese ancora delle usure, delitto Ecclesiastico; e che per tal cagione spettava loro di prenderne cognizione anche su' laici, o che per lo meno giudicar si dovesse di foro misto; e perciò facesse luogo alla prevenzione. Ma nel Regno nommai fecesi valere questa pretensione, della scommunica all' infuori (1), che anzi in ordine alle pene temporali neppure fu ricevuto il Capo ottavo *De reformatione matrimonii*; essendo stato uno de' notati dal Reggente Villani nella Relazione diretta al Re Filip-

(1) *Giannone Storia Civile L. 33 pag. 226.*

Filippo II. Per il che da' Vicerè furono ripresi taluni Prelati, li quali scacciarono dalle terre delle loro Diocesi le concubine perseveranti nel consorzio colpevole anche appresso all' anno della scommunica (1). Oltrechè se bene la Curia Ecclesiastica proceder possa *ex officio* anche per le private inquisizioni, non per tanto avviar non si possono, quantevolte non preceda la diffamazione (2).

Adunque piegando il Principe di Santangiolo a una simile denunzia, l' incarico della Reverenda Curia si restringnerebbe alle sole pene spirituali. E dovendo precedere la diffamazione alla inquisizione da muoversi, la Reverenda Curia di Napoli soffrir dovrebbe il rincrescimento di ascoltar da tutt' i buoni che con infinito loro rammarico han veduto ch' ella abbia favorita una molestia, che contra tutte le leggi umane e Divine si è data a due legittimi sposi. E finalmente ritrovandosi di già esibita la fede del matrimonio contratto tra il Cavaliere Imperiale e D.Maria de Salvo all'istante rimarrebbe scoverta la temerità somma della denunzia del supposto concubinato.

H CA-

(1) *Idem ibidem pag.* 180 & 181.

(2) *Cap. Inquisitionis*, & *Cap. Qualiter* 2 *De accusat.*

C A P O IV.

In cui si dimostra che qualora istituir si potesse giudizio per la mossa quistione, dovrebbe incominciarsi dal riunire li conjugi separati.

MOstrammo la ritualità, con la quale contrassero il Cavaliere D. Domenico Imperiale e D. Maria de Salvo, perchè ciascuno nell'intima parte dell'animo suo rimanga persuaso dell'intrinseca ragione. Procedemmo quindi a ragionare dell'ordine fin quà serbato, e dimostrammo che fin ora giudizio non sievi nella Reverenda Curia Arcivescovile di questa Metropoli; e che non possa esservene a petizione del Principe di Santangiolo. Pur tuttavia qualora la sventura andasse tant'oltre di aversi a far causa sul matrimonio controverso, non dovrebbe al certo spedirsi col vizioso metodo proposto dalla Reverenda Curia nella sua Relazione.

E di fatti l'Udienza di Guerra, ove sedeva l'Avvocato del Principe di Santangiolo, ed ove questi con occhio acuto e livido osservò gli autografi indicanti la maniera, con cui aveano contratto li conjugi Imperiale e Salvo, altra irregolarità non ci vide se non che un vizio nella data dello statolibero del Cavalie-

valiere Imperiale. Ma a niuno lasciar potè la credenza che perciò la validità del contratto matrimonio avesse a giudicars' infermata. Osservò quindi la Reverenda Curia le copie legali delle stesse scritture, le quali copie furono estratte ne' più solenni modi, primachè gli originali stati fossero ministerialmente richiesti dalla Regal Corte di Napoli; e quale irregolarità ci scovrì, o quale argomento potè trarne per la supposta invalidità? Certamente niuno. Imperocchè soltanto si restrinse a dire aver bisogno le scritture esibite di esser verificate; e che a far ciò dovea *impartirsi* un termine ordinario. Adunque in questa occasione i custodi della greggia o se ne rimasero mutoli, ovvero impaurirono le pecore!

E per verità non si trattava di qualche vizio occulto di alcuno degli sposi in rapporto agli officj maritali; non si dubitava del consenso scambievole; nè ignorar si poteva che la sola clausola irritante apposta dal Concilio di Trento è il difetto del Paroco e de' testimonj. Per il che tutta l'opra del Vicario Generale si riduceva a chiarirsi di un solo fatto sostanziale, qual era quello se il proprio Paroco co' testimonj stato era presente al matrimonio contraddetto. Di ciò se ne offre a lui sul fatto la pruova sufficiente, gli si manifesta che gli originali erano quì, si prega perchè gli avesse richiesti per

 far

far quel paragone, che avrebbe tolto di dubbio anche un Pirronico ; e da lui si propone un termine ordinario ! Per cosa dunque da risolversi a un girar di pupille si aprono le porte a una lite eterna ; e in quali circostanze ? e a quale oggetto ? Mentre un giovane e nobile sposo arde per esser lontano dalla sua ben veduta moglie, e questa langue e si strugge in un serraglio ! Si volle dunque che il tempo, le rughe, la sterilità, e la disperazione dessero al Principe di Santangiolo quella vittoria, che in darno attendeva da' Canoni , e dalle leggi del Regno. DIO immortale! rendeteci docili al salutevole avviso del vostro Divino Figliuolo : *Rogate Dominum messis*. Inoltre per qual cagione le scritture esibite esser doveano verificate ? Non per altra al certo se non perchè dubitar si volle che potessero esser false . Conciossiachè essendo genuine della validità del matrimonio non era da farsene ricerca ulteriore . Ma nel caso di aversi ad istituir giudizio della falsità supposta , può di ciò entrar giudice la Curia Ecclesiastica ?

Pur tuttavia quel , che interessa molto più si è , che dove la lite prolungar si dovesse (*& fors dicta refutet*) dovrebbe necessariamente incominciarsi dal riunire gli sposi separati . E per verità il Principe di Santangiolo vorrebbe muover lite su la proprietà del matrimo-

monio del ſuo germano ; e queſti inſiem con ſua moglie l'han moſſa ſul poſſeſſo del matrimonio iſteſſo a motivo di lor ſeparazione . Verſando dunque ammendue le ricerche ſul medeſimo oggetto, dee la quiſtione del poſſeſſo precedere quella della proprietà : è ciò nell'uſo frequente del Foro, nè ha biſogno di dimoſtrazione (1). Non per tanto lo ſcrittore dell' ultima ſupplica data a nome del Principe di Santangiolo fra le altre eleganze adoperò anche quella di affermare che *il giudizio Spirituale non è ſuſcettibile di petitorio , e di poſſeſſorio*. Ma a una propoſizione che ſarebbe vergogna anche a un barbiere non è da riſpondervi (2).

Se

(1) Sieci permeſſo di rapportare un tratto del Gonzalez , il quale di queſta pratica ne rende la ragione , indicando altresì le leggi, dalle quali fu preſcritta : *Et quia poſſeſſionis probatio, cum in facto conſiſtat facilis eſt ; dominium vero cum in jure conſiſtat non ita facilè probatur ; ideo poſſeſſionis cauſa præcedere debet proprietatis Judicium , tamquam facilior & utilior L. qui cætu § ſi de vi ff ad L. Juliam de vi . L.1 Cod. de Appellat. In Comment. ad Cap. 1 Tit. 12 De cauſa poſſeſſionis & proprietatis .*

(2) Non ſolo nella più parte delle Decretali ſottopoſte al Titolo *de Reſtitutione ſpoliatorum* ſi fa menzione e ſi ſtabiliſce il conveniente per la proprietà e per lo poſſeſſo del matrimonio ; ma li Canoniſti diſtinguono nel matrimonio il dominio dall'uſo, allorchè ricercano di qual peccato ſi maculi colui, ch' ebbe congreſ-

Se dunque dovrebbe ſpedirſi prima la cauſa del poſ-ſeſſo, e li conjugi Imperiale e Salvo ſcaddero da queſto poſſeſſo per uno ſpoglio ſofferto; vi è coſa più ſtabile nel diritto così Civile, come Canonico, che innanzi ad ogni altro lo ſpogliato rientrar debba nel poſſeſſo interrotto? Di fatti per tacer di molte altre Pontificie determinazioni rapporteremo la deciſione fatta da Lucio III nel caſo ſeguente. Ebbone ſoldato contratto avea matrimonio con una donna, e poichè n'ebbe una figliuola mandolla via ſenza giudizio della Chieſa. Nell'atto iſteſſo iſtituì un giudizio di nullità del matrimonio da lui contratto allegando l'impedimento della conſanguinità.

La donna per l'oppoſto: *coram præfatis judicibus conſtituta, modo per ſe, modo per procuratorem ante ipſius*

greſſo con la moglie, eſſendoſi con voto obbligati ſcambievolmente a ſerbar continenza: *Eſt enim aſſioma Juris Canonici poſſe uſum ab ipſo dominio ſeparari. Cap. Exiit, qui ſeminat § nec quidquam, verſu Nec per hoc De verborum ſignificat. in ſexto; & Extravaganti Ad conditorem in principio eod. Tit. Tales enim conjugati retinent dominium in mutua corpora, ſed tamen ligatum & impeditum quo ad uſum. Quo fit ut habita inter eos copula, ſacrilegii crimine macularetur ob voti tranſgreſſionem, non tamen crimine ſtupri, aut fornicationis, quia non eſſet acceſſus ad non ſuam. Cabbaſſutius Lib. 3 Cap. 18 § 7.*

ipsius causæ ingressum & post , virum sibi restitui postulabat . Judices vero , restitutione penitus denegata , quod minime fieri debuit , in principali procedere voluerunt . Unde ipsa a tali gravamine necessarium duxit ad nostram audientiam appellare . Quia ergo injuste gravatis Apostolicum debemus patrocinium impartiri, præcipimus quatenus si præmissa veritati subnixa noveritis , memoratæ mulieri , omni contradictione , & appellatione cessante virum suum restitui faciatis , & omnibus , quæ post appellationem ad nos interpositam irrationabiliter facta sunt in irritum revocatis , causam super matrimonio audiatis , & fine canonico terminetis (1) .

Non ostante dunque il pericolo dell' incesto, per la rapportata Decretale di Lucio si dee incominciare dalla riunione de'conjogi . E se bene dall'oppinar di Lucio si fosse in parte dilungato Innocenzo III (2) , nondimeno allora stabilì , *admittendam esse exceptionem consanguinitatis , modo probatio breviter , & incontinenti offeratur , non vero si longiorem , & altiorem indaginem petat , indigeatque examine litis ordinariæ : tunc enim non admittitur , ut jam docetur in Capite Accedens tertio Ut lite non*

(1) *Cap. X Ex conquæstione Tit. De restitut. spoliat.*

(2) *Cap. Litteras tuas XIII Tit. eod.*

te non contestata (1).

Non di meno quì gridano gli avversarj, voi usciste dal buon senno, li conjugi Imperiale e Salvo furono separati di ordine del Sovrano, e ardite di parlare di spoglio! Ma non si adirono così presto, che se vi è cosa che dimostri quanto il Re Signor nostro alla giustizia sta rivolto, avendogli IDDIO chiusa la mente a ogni altro riguardo, e quanto gli stia a cuore la Cattolica Religione, il dimostrano per l'appunto gli ordini dati per la causa presente. E in vero il Sovrano risolve su le cose proposte. Gli si propose esser conforme alla giustizia e al buon ordine che il Cavaliere Imperiale non si fosse riunito a sua moglie, e il Re ne dette gli ordini opportuni. Confidando nella sua pietà si dolsero di questa loro separazione presso l'Augusto Monarca i nostri clienti; e il Re Signor nostro con la sua usitata Clemenza prima impose alla Reverenda Curia d'informare su la giustizia della mossa doglianza, e poi le inculcò di attendere per la domandata riunione il disposto da'Sacri Canoni; e la pratica accolta nel Foro Ecclesiastico. E al presente sul medesimo argomento dee diffonder l'esame suo la Regal Camera di Santa

(1) *In notis ad dictam Decret. num. 9 in fine.*

Santa Chiara per un altro comando preciſo che glie ne ha dato il Sovrano.

Adunque eſaminar ſi dee ſe ciò, che ſi propoſe al Re per la ſeparazione fu vero, ſe fu conforme alla giuſtizia e al buon ordine, e ſe la legge accordi che ſi parli di ſpoglio anche quando precedette l'operazione del Giudice. Ma prima di ogni altro ricerchiamo con quale ponderazione debba procederſi allorchè ſi ſta in ſul deliberare, ſe il marito abbia a dividerſi dalla moglie. *Judici proinde*, c' inſegna il Van-Eſpen, *cauſa ſeparationis, ſeu divortii legitime probanda eſt, neque ſufficit eam alteri conjugi eſſe certam, niſi ipſi Judici talis probetur* (1). E poco più in la: *magna prudentia, & moderatione in decernenda ſeparatione conjugum Judex procedere debet* (2). Oltreaciò in ſimili faſtidioſi rincontri fra gli obblighi del Giudice, *provvidere quoque debet Judex, ut quantum poſſibile eſt, facta ſeparatione, ipſis incontinentiæ periculum adimatur* (3). Quindi la cauſa della ſeparazione degli ſpo-

I ſi,

(1) *Tit. de divortiis & ſecundis nuptiis Cap. 2 § 20.*

(2) *Idem ibidem § 22. Vide quoq: Zipæum Conſult. 3 de ſententia & re judicata.*

(3) *Cap. 19 Tit. de Converſione conjugum.*

si, massimamente quando si è nella Curia Ecclesiastica mossa la quistione della proprietà del matrimonio, e da alcuno de' conjugi si reclama, perchè non se ne interrompa il possesso si giudica una causa spirituale, e per tal fatto privativa del Giudice Ecclesiastico anche per la continenza della lite secondo la frase de' Forensi. Imperocchè del diritto Pontificio, e non già del civile: *scopus est salus animarum, & semper vitare peccatum* (1). Ca-

(1) *Gonzalez in Comment. ad septem priores Decretales Tit. De restitutione spoliatorum num.* 5. Di più l' istesso Gonzalez ragiona così: *possessio enim & proprietas rei, sunt duæ qualitates, quæ versantur circa eamdem rem, quæ in se continet tam possessionem, quam proprietatem, & ideo ne illa continentia dividatur & cæt. in Comment. ad Cap.* 1 *Tit. De caussa possess. & propriet. num.* 15. Oltrechè l' istesso Autore commentando l' addotta Decretale di Lucio III, il quale rimprovera a' Giudici della causa del soldato Ebbone di non averlo all' istante renduto a sua moglie si propone la seguente difficoltà. *Imo de causa possessionis isti cognoscere non poterant. Si quidem Judices delegati super proprietate, de possessione cognoscere non valent, vel e contra. Sed Judices isti in præsenti specialiter dati erant ad Judicium proprietatis, videlicet valoris matrimonii; igitur non poterant de possessione ipsius cognoscere. Sed respondendum est in præsenti specie Judices delegatos non cognoscere de possessione Jure directo, & principaliter, nec virtute delegationis, sed beneficio, & natura reconventionis, cujus ratione Judices, qui*

Cagion per cui i Principi Cattolici anche per Concordati abbandonarono al conoſcimento de' Giudici Eccleſiaſtici la ſeparazione de' conjugi ſecondo la teſtimonianza che ne rende il Van-Eſpen: *de divortio inter conjuges celebrando, ex Concordato inter Carolum V. & Epiſcopum Leodienſem Tit. 2 §. 2 ſolius Judicis Eccleſiaſtici eſt cognitio; etiamſi quæſtio fœderis matrimonialis inciderit coram Judice ſæculari. Quo caſu Judex ſæcularis ſuperſedere tenebitur, & hunc articulum tamquam ſpiritualem ad Judicem Eccleſiaſticum debet infra anni ſpatium terminandum remittere* (1).

E quì ſieci permeſſo di far riflettere di slancio che quando la Maeſtà del Re comandò, che D. Camillo Stravino ſi foſſe diviſo da Antonia Gnarra per eſſerſi prima

I 2 evi-

qui alias erant incompetentes ratione poſſeſſionis., redduntur competentes propter reconventionem.

Nec obſtabit, ſi inſtes, in cauſa ſpolii non dari reconventionem, nec una ſententia utramq: cauſam terminari. Nam reſpondeo præſentem deciſionem procedere eo caſu, quo conventio, & reconventio ſuper ſpolio, & ſuper eadem re verſantur, videlicet ſuper matrimonio; tunc enim ſpoliationis quæſtio per viam actionis intentata recte ſuſpendit priorem actionem ab actore propoſitam. In notis ad Cap. X Tit. de reſt. ſpoliat. num. 2.

(1) *Cap. 2 Tit. de Divortiis* § 25.

evidentemente costato di aver essi contratto innanzi al Paroco non proprio ; ordinò contemporaneamente che lo Stravino si fosse al pari di quello , ch' erasi disposto per la donna rinserrato in una Casa Religiosa , appunto perchè *ipsis incontinentiæ periculum adimeretur* . Nel caso nostro poi il Cavalier D. Domenico si è lasciato vagare a suo talento . Il Principe di Santangiolo dunque che tanto si turba al pericolo del concubinato , che mai sente del pericolo della venere vaga con la violazione della fede conjugale?

Si rifletta inoltre che il Re Signor nostro nell' atto istesso comandò , che con la massima celerità la Curia di Napoli istituito e spedito avesse il giudizio della validità del matrimonio contratto . Ma qual mai fu il primo passo , che dette il Fiscale della Curia? Domandò immantinenti la separazione dello Stravino dalla Gnarra , che ordinoss' in seguito con decreto del Vicario Generale . Pur tuttavia la separazione di quelli erasi di già ordinata , e fatta eseguir dal Sovrano . Mostross' il Fiscale pratico del suo mestiere?

Ma ritorniamo là , onde ci siamo dipartiti . Che mai si propose al Re per non far riunire il Cavaliere Imperiale con sua moglie? Non altro significò l'Udienza di Guerra , se non che tal riunione convenevol non era

era per la lite pendente nella Curia Arcivescovile. E che tal lite pendesse, nel senso della legge era vero? Che anzi essendo vero per un testo espresso dovea l'Udienza di Guerra astenersi dal deliberare su la separazione, ancorchè questa causa spiritual non fosse, e quindi fuori della giurisdizione del Magistrato laico. Di fatti si stabilisce nella legge decima *Codice de Judiciis*: *Nulli prorsus audientia præbeatur, qui causæ continentiam dividet, & ex beneficii prærogativa id, quod in uno eodemque judicio poterat terminari apud diversos Judices voluerit ventilare; pœna ex officio Judicis imminente ei, qui contra hanc supplicaverit sanctionem; atque alium super possessione, alium super principali quæstione Judicem postulaverit*.

Di più data avea forse il Principe di Santangiolo alcuna pruova anche debole della supposta invalidità? Niuna. L'Udienza di Guerra ne avea preso per lo meno qualche informo riserbato? Non già. Furono su di ciò ammessi ad udienza il Cavaliere Imperiale e D. Maria de Salvo, i quali erano presenti? Nommai. E come senza esame, senza pruove, senza difesa, e senza giurisdizione si divide fra Cattolici il marito dalla moglie! Grazie dunque al Sommo IDDIO, e lode si renda immortale al nostro Religiosissimo RE, il quale subito-

bitochè ne ascoltò la doglianza con iterati e premurosi ordini ha comandato, che vi si provvegga secondo le Sante Regole della Chiesa.

E per verità il più, che far potevasi dall'Udienza di Guerra era il proporre, che momentaneamente impedita si fosse la riunione fino a che non ne avesse deciso il Giudice Ecclesiastico. E questo fu il parere del Fiscale de Medici; ma non fu seguito.

Quindi avverte il Gonzalèz: *Et licet verba Prætoris* (cioè le parole adoperate nell' Interdetto *unde vi*) *de privato concepta sint, tamen protrahuntur ad Judicem, qui absque partis citatione, & caussæ cognitione aliquem spoliat, qui ante restituendus est. Ratio illa redditur in Lege Meminerint, Codice Unde vi:* NE INDE INJURIARUM NASCATUR OCCASIO, UNDE JURA NASCUNTUR. *Accedit, nam Judex extrajudicialiter procedens, privatus censetur, & impunè ei resisti valet. Deinde quia Judex extrajudicialiter procedendo, si injuriam alicui irroget, injuriarum actione tenetur* (1).

Di fatti nella legge trigesima seconda *Digestis De injuriis* si dichiara: *Nec Magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit Magistra-*

(1) *Gonzalez ad priores Decretales Tit. De restitut. spoliat. num.9.*

ſtratus, vel quaſi privatus, vel fiducia Magiſtratus, injuriarum poteſt conveniri.

Incaricato poi dal Re il Vicario Generale e d' informare, e di provvedere a così grave ſconcio, a qual partito ſi attenne? Giudicò di aver ſoddisfattó a ogni giuſtizia con aver ſoltanto riferito ch'egli non ci avea per niente influito. Oh fermezza Criſtiana e Sacerdotale di Giovanni di Verger Abate di San Cirano. Aveaſi propoſto il Cardinale di Richelieu di far dichiarare nullo il matrimonio di Gaſtone Duca di Orleans germano di Luigi XIII con la Principeſſa di Lorena ſua ſeconda moglie a cagion che contratto l' avea ſenza il conſenſo del Re. La temenza e le ſperanze fondate ſul potere, e ſull' irritabilità del Cardinale Miniſtro induſſe molti Dottori ad approvare il ſuo ſentimento. Ma volendo ſemprepiù indorarlo anche richieſe ſu di ciò il parere dell'Abate di San Cirano. Non per tanto queſti la di cui dottrina e la di cui ſantità il facevano riguardare come l'oracolo della Chieſa Gallicana riſolutamente riſpoſe non poterſi annullare il matrimonio del Duca; nè le parole della verità potè nella bocca di lui ſcambiarle così la promeſſa di un Veſcovado, come la lunga prigionìa nella Torre di Vincennes (1).

Si

(1) Racine Storia Eccleſiaſtica. Secolo 17 Art. 3 e 9.

Si raccolgano al presente le molte cose in poche. Se il Cavaliere Imperiale per uno spoglio ritrovasi dalla sua legittima moglie diviso, qualora controversia ulteriore esser vi potesse, dovrebbe incominciarsi dal riunirli; giacchè *spoliatus ante omnia restituitur*, *idque antequam de dominio, & proprietate tractetur*; e di questo favore la legge non priva neppure i predoni (1).

Potremmo liberamente andar oltre al nostro cammino se nell' ultima supplica del Principe di Santangiolo non ci si fosse opposta una difficoltà co' termini seguenti: *perchè nell' atto, che si dimanda trattarsi il giudizio di nullità del matrimonio introdotto dal Supplicante si domandano le provvidenze per l' unione, senza ravvedersi della qualità e natura del giudizio tutto spirituale, come elevato alla ragione di Sagramento, per cui non è suscettibile di petitorio, e possessorio, onde si dovesse conoscere prima questo e poi quello, essendo stabilito per Canone di trattarsi prima il giudizio della nullità, come un' azione pregiudiziale. Capo Primo de Ordine cognitionum.*

Adunque per avviso degli oppositori il giudizio della nullità è un'azione *pregiudiziale*, cioè preliminare. Per

(1) *Gonzalez loco paulo ante citato.*

Per il che la mole di questa lite esser dovrebbe tutta vestiboli, siccome il porco dell' Abate Perrelli esser dovea tutto presciutti.

Quest' esse poi sono le parole della Decretale *Intelleximus* di Clemente III riposta sotto al Capo primo del Titolo indicato. *Intelleximus, quod cum quædam mulier peteret quemdam in virum, testes ad suæ intentionis assertionem induxit, per quos pars viri futurum sibi præjudicium metuens exceptionem consanguinitatis objecit, ex qua intendit petitionem mulieris elidi. Quia vero nos consulere voluisti, an prius de impedimento consanguinitatis sit agendum, quam super causa principali sententia proferatur? inquisitioni tuæ taliter duximus respondendum, quod cum exceptione probata quæstio principalis perimatur, ante cognoscendum de ipsa, quam ad definitionis articulum procedatur. Quo facto virum ab impetitione mulieris, pro ut exposcit ratio absolvas.*

Cagion per cui è da temer forte che gli avversarj nostri abbiano le traveggole, o che i libri li leggano per lo rovescio. Di fatti il caso proposto fu che una donna aveva istituito un giudizio *petitorio* circa la proprietà del suo matrimonio, forsi perchè, come avverte il Gonzalez non ancora stata era introdotta nella casa del

marito. Questi scaltro attender volle se alla moglie riusciva di dar pruova della contrazione seguita; attesochè non riuscendole sarebbe stato assoluto senz' altro suo travaglio. Quando si accorse essersi le testimonianze di già raccolte propose l'eccezione *perentoria* della consanguinità; e il Pontefice rispose aversi a posporre il conoscimento della causa principale alla discussione dell' eccezione proposta per esser di tal tempra che valendo rimaneva estinto il giudizio. Per il che questa Decretale soltanto stabilisce meglio ciocchè noi imprendemmo à dimostrare nel secondo Capo di questa Scrittura, cioè, che la Reverenda Curia non doveva andar oltre nella causa principale, se prima non si fosse discussa e abbattuta la *perentoria* eccezione proposta da' conjugi Imperiale e Salvo.

CA-

CAPO V.

In cui si ricerca, se per lo rotto divieto siesi infermata la validità del matrimonio contratto.

ALlorchè Ferdinando Cortes nella sua fatal ritirata dal Messico, da lui la prima volta assalito con successo infelice, giunse a Otumba, alcune squadre di Messicani, li quali infestavano gli Spagnuoli nella retroguardia fra gl' insulti, co' quali accompagnavano le loro ostilità sclamavano con letizia: *andate pure avanti o ladroni, andate al luogo, ove si prenderà la dovuta vendetta a' vostri misfatti*. Conciossiachè nella parte opposta di una vicina collina erasi raccolto il nerbo delle forze dell' Impero nella certezza di fare a brani li pochi e crudi oppressori della loro libertà.

Così mi sembra di esser provverbiato al presente dagli avversarj divenuti ormai festanti. *Va pure innanzi al tuo cammino, che se per gli piani corsi finora, abbiam dovuto volger le spalle per aver voluto con voglie profane inoltrarci ne' recinti del Tempio; ora fatti a sostenere la legittimità di un contratto stabilito contra il divieto del Sovrano, e rimarrai oppresso dalla soverchia mole*. Non ignoro neppure che questa loro baldanza in

parte

parte procede da che le loro espressioni e i loro pensieri su di questo articolo spezialmente sono stati rinvigoriti da mente ampia e sublime ; il che quando giunse a mia notizia mi produsse un movimento , per lo quale gridai , come una volta fece Davidde : *Confunde Domine consilium Achitophel* . Ma io, che non sono uso a gittar pietre dall' uscio della Chiesa prometto di rischiarar l' argomento, che mi ho proposto mirando più allo splendore del Diadema Regale , che alla luce immensa de' Precetti della Religione . Sembrar può, che io fosj un vanto smisurato , ma vengo presto alla pruova .

E per verità colui , che dice di essere invalidi li matrimonj contratti , rotto il divieto del Sovrano , suppone quel, che addì nostri con temerità si recherebbe in controversia , cioè , che presso de' Sovrani stia la potestà di apporre impedimenti anche *dirimenti* a' matrimonj de' loro sudditi Cattolici. Questo diritto inseparabile dalla Sovranità per le ultime ricerche è stato al sommo rischiarato . Pur tuttavia sia permesso a noi d'indicare gli aspetti diversi di questa quistione , e la torbida origine sua, il che si farà con la brevità richiesta dalla strettezza del tempo , e dalla impazienza de' nostri clienti, da' quali siam costretti a produrre anche prima

ma di concepire.

Di fatti gli Articoli dell' indicata quiſtione riduconſi a due, cioè ſe il diritto diviſato ſia comune ad ammendue le Poteſtà; e ſe ſtia preſſo la Chieſa per Divina iſtituzione, ovvero per conceſſione de' Principi; e dette ſpinta a tal quiſtione l' aver Ludovico il Bavaro annullato il matrimonio di Giovanni figliuolo del Re di Boemia con Margherita Ducheſſa di Carinzia, avendo altresì diſpenſato, affinchè coſtei ſi foſſe rimaritata con Carlo Marcheſe di Branderburgo di lei cugino. Ma queſto infauſto avvenimento venn' eſpoſto da Natale di Aleſſandro con le ſeguenti parole: *Ludovicus Bavarus per ſummum nefas matrimonium Joannis filii Regis Bohemiæ, & Margharitæ Carintiacæ, pronunciata divortii ſententia diremit; eamque nullo facto per Eccleſiam divortio, filio ſuo Othoni Marchioni Branderburgenſi data ſuper conſanguinitatis gradu, quo ſe contingebant, diſpenſatione copulavit. Illud vero omnes hiſtorici reprehendunt & execrantur* (1).

All'Imperadore Ottone non mancarono Teologi, li quali s' ingegnaſſero di giuſtificarne la procedura, e queſti furono Okamo, e Marſiglio da Padova noto ed abbo-

(1) *Anno* 1340.

bominato per le sue eresie. Le orme di costoro furono ricalcate dal Launojo. Ma quegli, il di cui sistema mostra una equità e una saviezza non alterata dallo spirito del partito fu il Gerbesio Dottore della Sorbona. E in vero avendo a guida delle sue ricerche le opportune e maestrevoli distinzioni poste da San Tommaso, e gli avvertimenti di Pietro Soto, imprese a stabilire nel suo Trattato *De potestate Ecclesiæ, & Principum super impedimentis matrimonii* esser la potestà controversa de' Principi secolari, li quali per alcuni secoli se ne valsero; ma nell' atto istesso dimostra che la potestà de' Principi non sia in collisione con un potere uguale, che sta presso la Chiesa. Si trasse quindi ad oppinare il Gerbesio che intorno al Secolo sesto incominciarono a rimettersi le cause matrimoniali al Tribunale della Chiesa, massimamente quando miravano al vincolo matrimoniale, che vien formato, e si strigne dalla ragione di Sagramento. Questo contegno poi più frequentemente serbossi a' tempi di Carlo Magno, e degl'Imperadori seguenti, fino a che si stabilì la Disciplina presente nel Secolo dodicesimo, per la quale gli stessi Sovrani di loro autorità niuna cosa stabilirono intorno al nodo matrimoniale abbandonando l'uso di tal potestà dello 'ntutto alla Chiesa fino al segno, ch' ess' i primi riconosco-

no

no per impedimento dirimente quello, che dalla Chiesa fu tal dichiarato (1).

Pur tuttavia non increfca che fi ricerchi al presente a qual fegno giungano gli effetti della nullità di un matrimonio, ftabilita dalle leggi civili. Ella è cofa divulgata affai che Arrigo III. ne' Comizj di Fontainebleau radunati nell' anno mille cinquecento fettantanove, val quanto dire poco appreffo alla chiufura del Concilio di Trento dichiarò nulli e invalidi li matrimonj contratti da' figliuoli di famiglia fenza il confenfo de' genito.i. In feguito Luigi XIII nel mefe di Gennajo dell'anno 1729 rinnovò il fatto divieto, avendo comandato altresì che i Giudici Ecclefiaftici aveffer giudicato nelle caufe matrimoniali a norma dell' Editto di Arrigo.

Non per tanto il Clero Gallicano raccolto ne' Comizj di Parigi direffe al Re le feguenti parole. *Rex umillime fupplicatur ut confiderare non pigeat quantum fit momentum in hoc articulo, qui eget expofitione ad duarum difficultatum elucidationem. Prima eft ut non aliter intelligantur hæ voces valide, aut invalide contracta matrimonia, quam per relationem ad contractum civi-*

(1) *Dicti Tractatus parte tertia.*

vilem, & nullatenus ad contractum spiritualem Sacramenti. Secundo ut non adstringantur Ecclesiastici ad Judicandum secundum hujus Edicti, simulque Blesensis Articulos, sed juxta sacros Canones, & Ecclesiastica decreta, quæ sunt unica Regula, & norma Judicii Ecclesiasticorum. Hi enim non possunt aut debent Jurisdictionem, quam a solo DEO collatam habent circa res spirituales ab ipsis laicis mutuari. Qua propter necesse est ex isto Articulo hæc verba reseeare: & obligabuntur Ecclesiastici Judices in causis istiusmodi matrimoniorum judicare ad hujus Articuli normam.

E se vi è cosa ch'esprima Religione e dinoti molta sapienza civile è la risposta renduta dal Re Luigi al Clero per mezzo del Gran Cancelliere, e de'più scelti Uffiziali dell'alto Consiglio: *Commonitio Cleri*, rispose il Re, *quod spectat ad priorem difficultatem sic resoluta fuit: verba ista, valide, aut invalide contracta matrimonia, non esse aliter explicanda, quam per solam relationem ad contractum civilem per laicos Judices. Altera pariter difficultas justa, & rationi congrua visa est* (1). Per il che l'invalidità de' matrimonj minacciata dalle leggi civili produr potrà la privazione delle successioni, della dote, della po-

(1) *Tom. 3 Rerum, & decretorum Cleri Francici.*

poteſtà patria e di ogni altro diritto della municipalità; come altresì potrà eſporre ad ogni altra pena; reſtando non di meno nella ſua intierezza, e nel ſuo vigore il Sagramento. Imperocchè ſiccome la perfezione del Sagramento non ſottrae il contratto civile alla correzione della Poteſtà ſecolare, così il Regio divieto non altera l'iſtituzione Divina.

Nè diverſi ſono i ſentimenti del Miniſtero di queſto Regno, nè le noſtre leggi han diſpoſto con varietà. E in vero allorchè Benedetto XIV dette fuori un Breve ad oggetto di regolare i matrimonj detti di coſcienza, dal Nunzio ne fu preſentato un eſemplare al Re Carlo III, che allora quì felicemente regnava, e di ordin ſuo ebbe la Regal Camera a dar parere ſe conveniva di farlo eſeguire nel Regno; e ſucceſſivamente la Regal Camera ſi ſpiegò così: *ſi reſtrigne ad umiliarle il ſuo parere, che ſiccome non conviene impedire il Regio Exequatur, e Regal beneplacito al detto Breve per ciò, che riguarda la validità del Sagramento del matrimonio, convenga ancora concederlo in maniera, che reſtino in ogni futuro tempo riſerbati li Regali diritti di Voſtra Maeſtà, toccante agli effetti civili, che naſcono da tali matrimonj.*

Le noſtre leggi poi, le quali danno forma al preſente

ſente argomento ſi riducono alla Coſtituzione di Roggiero *Sancimus lege præſenti* all' altra di Federico *Honorem noſtri Diadematis*, a una Prammatica ripoſta ſotto al Titolo *De matrimoniis clandeſtinis ;* e all' Editto dell' anno 1783.

Pur non di meno Roggiero vietando i matrimonj clandeſtini maſſimamente fra' nobili percoſſe piuttoſto i figliuoli, li quali da tali matrimonj naſcer poteſſero: perciocchè vi appoſe la pena ch' eſſer non poteſſero nè teſtamentarj, nè inteſtati eredi de' loro genitori. Nè dobbiamo preterire che Matteo di Afflitto commentando queſta legge fa avvertire che al pubblicarſi del Capo *Cum inhibitio De clandeſtina deſponſatione*, con il quale fu dichiarato valido il matrimonio clandeſtino, e legittimi li figliuoli nati da ſimili matrimonj andò in diſuſo la legge di Roggiero eſſendoſi nel Regno oſſervata la Pontificia Coſtituzione.

Federico poi vietò a' ſoli poſſeſſori di Feudi quadernati di far ſeguire matrimonj nelle loro famiglie, non impetrato prima il permeſſo Regale. E perchè non vi appoſe pena ne traſſero alcuni che l' Imperadore dovette voler nullo l' atto, ſe volle far legge. Ma potevaſi riflettere che dirigendoſi il divieto a' Feudatarj la ſanzione era intrinſeca e inſeparabile dal fatto divieto.

Im-

Imperciocchè essendo il possesso de'Beneficj ovvero Feudi una degnazione del Sovrano, l'averne perduta la benemerenza scader li faceva dal diritto a'Feudi, e una tal perdità non era certamente pena leggiera. Eppure Andrea d'Isernia aggiunse all'*Honorem nostri Diadematis; imo destructionem animæ istius Federici Imperatoris probibentis per obliquum matrimonia instituta a DEO in Paradiso* (1).

Di più la Prammatica indicata rinnovando il divieto per gli matrimonj clandestini vi appose soltanto la pena secondo la varietà delle condizioni di ducati mille, o duemila oltre ad altre pene corporali ad arbitrio.

E finalmente con l'Editto dell'anno ottantatrè si dissero anche clandestini li matrimonj contratti fuori Regno o per se, o per mezzo di proccuratori non impetrato prima il Regio permesso. Pur tuttavia non essendosi mai dubitato della validità di cotesti matrimonj, a' contumaci minaccioss'i la pena di tre anni di relegazione essendo nobili, e di galea per ugual tempo se ignobili fossero. Adunque fra noi non fuvvi mai legge che annullato avesse un matrimonio disdetto dalla

(1) *Giannone lib. XI.*

Poteſtà ſecolare ; e neppure legge vi è che matrimonio impediſca per cagione di condizione ineguale ; che anzi , come più in la dimoſtreremo eſſer non vi potrebbe ſenza offuſcamento del Diadema Regale.

Non pertanto chechè ſia del diritto de' Sovrani, e degli effetti, che vale a produrre, è fuor di conteſa: *a pluribus ſæculis Eccleſiam, & quidem privative, & cum excluſione Principum ſæcularium impedimenta dirimentia inter Catholicos ordinaſſe*, come atteſta il Van-Eſpen (1). E ciò da Pietro Soto ſi attribuiſce ragionevolmente alla pietà de' Sovrani: *quamquam leges civiles*, dic' egli, *in his omnibus ex pietate certe, & voluntate Principum facilè ceſſerint Eccleſiæ, ut jam nullum cenſeatur matrimonium illegitimum, quod Eccleſia tale non judicat* (2). Che anzi a giudizio ancora di coloro, li quali ſoſtengono che il diritto in quiſtione ſtia preſſo la Chieſa in forza di privilegio, è conducevole allo Stato che la Chieſa di tal privilegio non ſia ſpogliata.

Ma quel, che Soto attribuiſce alla ſola pietà de' Sovrani, a noi piace d'imputarlo ancora a una politica profonda e lodevoliſſima.

E in vero la poligamia, la quale non è molto con-

(1) *Tit.* 13 *De impedimentis matrimonii Cap.* 1. §. 16.

(2) *Lectione* 4. *de Matrimonio*.

conforme al Diritto naturale, ed è dell' intutto contraria al Cristianesimo, non è per avviso de' dotti neppure vantaggiosa all' umana generazione (1). Di bel nuovo all' incremento della popolazione, che si reputa la ricchezza maggiore dello Stato è molto più infesta della poligamia la venere vaga. E finalmente la frequenza de' divorzj apre il varco ad infinite turbazioni distruggitrici della pace e del buon ordine delle famiglie, e della tranquillità dello Stato. Ma le umane leggi bastevoli non sono a por freno alle azioni occulte e quasi d'impossibile discoprimento; e di tal tempra è per l'appunto l'esercizio dell' appetito concupiscibile. Conciossiachè dicono i Fiorentini che sul fatto della riproduzione si odono i gatti, veggons'i cani, e gli uomini nè si odono, nè si veggono. Adunque a provvedere a sì gravi disordini con efficacia, niun mezzo offrissi più adatto quando abbandonare la regola de' matrimonj alla Chiesa; giacchè l'unità della moglie, con la perpetuità del matrimonio sono un giogo così pesante al piacer capriccioso, che portar non si può senza mormorazione, se non che per motivi di Religione. A ciò si aggiunga che la sola Religione vera, qual è la Cattolica non soffre

(1) *Montesquieu Lib.* 16 *Cap.* 6.

ſoffre quelle vicende, alle quali è ſoggetta ogni umana legislazione.

Oltre a ciò ſe della condizione ineguale far ſe ne voleſſe un impedimento dirimente rimarrebbe vilmente degradata la più parte della ſocietà civile, e priva rimarrebbe ancora di un Sagramento della Chieſa. Conciofſiachè ſe immaginar non ſi voglia un ſiſtema capricciofo di leggi, ed ove la catena delle oppinioni accolte e nudrite da ſecoli, non ſi rompa e non ſi diſperda a un tratto, tanto è dire fra me e te valer non può matrimonio anche contratto, quando il dire io ſono ingenuo, e tu ſei una ſchiava. Di fatti la ſola condizione ſervile era fra' Romani dirimente de' matrimonj; nè fra' ſervi ſteſſi eravi matrimonio, vivendo come ognun ſa nel contubernio. Quindi anche appreſſo al trionfo della Criſtiana Religione lungamente valſe l' impedimento della condizione ſervile in tutta la ſua eſtenzione. Imperocchè a queſto torto dell' umana natura provvide prima il Pontefice Adriano con l' aver riſpoſto: *Sane juxta verbum Apoſtoli, ſicut in* CHRISTO JESU, *neque liber, neque ſervus eſt a Sacramentis Eccleſiæ removendus; ita nec inter ſervos matrimonia debent ullatenus prohiberi; & ſi contradicentibus dominis, & invitis contracta fuerint, nulla ratione ſunt propter hoc diſſolvenda.*

De-

Debita tamen , & constituta servitia non minus debent propriis dominis exhiberi .

E alla mostruosità crudele di aver gittati gli uomini nella classe de' giumenti si oppose più valevolmente la provvida beneficenza de' Sovrani Europei , con avere scancellato in tal parte del globo fin anche l'odioso , e deturpante nome della servitù .

Che farem dunque per lusingare il fasto di pochi, taluni fra' quali altra nobiltà non possono indicare , se non che le immagini affumigate, e l'ampiezza de' loro patrimonj ? inviteremo di bel nuovo la servitù nelle nostre contrade ! E se questo avvenisse, sarebbe splendido qual è il Diadema del nostro clemente Signore ? La gloria , che il circonda non poggia pressochè interamente sulla qualità ingenua di tutti coloro , de' quali IDDIO l'ha costituito Sovrano?

Per lo peso dell' esposte ragioni gli stessi Protestanti per testimonianza del Boemero non hanno rigettato il Diritto Pontificio in rapporto a' matrimonj , nè han sottratte le cause matrimoniali al giudizio Ecclesiastico; comechè neghino che il matrimonio sia Sagramento (1). Or

(1) *Protestantes sequuntur jus Pontificium . Quamvis enim matrimonium negent esse Sacramentum , existimarunt tamen nostri, matrimoniales caussas ad casus conscientiæ esse referendas , quorum , cum*

Or ſe per avviſo de'più gravi Teologi, e de'più rinomati Canoniſti Criſto Signore inſeparabilmente impoſe la qualità Sagramentale al contratto del matrimonio de'Fedeli non è deſiderabile al ſommo che per queſto, piucchè per ogni altro oggetto tornino que' tempi felici, ne' quali al dir del Boſſuet per la ſomma concordia, che regnava fra il Sacerdozio, e l'Impero, li Principi non di rado dettavano ordinamenti ſu gli oggetti della Religione, e vicendevolmente la Chieſa ſul temporale, come ſuol ſeguire fra due amici, ciaſcun de'quali uſa de'beni dell' altro, come de' ſuoi per un conſenſo ſcambievole e preſunto. Ma le tante ſottigliezze inopportune, nelle quali è ſtato involto l'argomento, che abbiam per le mani; le tante irritanti ricerche, le quali non ſono di uſo alcuno nel concreto degli umani accidenti, allettano a queſta ſalutevole concordia le due Poteſtà poſte da DIO perchè l'una ſia di preſidio all'altra, e coſpirino ammendue alla felicità del genere umano? Diocleziano in un ſuo Editto rinfacciò a' Manichei ch' eſſer doveano uomini oziosi

cum non habeatur ratio in Foro Sæculari, merito eaſdem Judicio Eccleſiaſtico eſſe delegandas. Adeo vero cauſſæ matrimoniales ad Conciſtoria noſtra ſpectant, ut doctrina juris Pontificii univerſa de hac materia fere recepta ſit. Jus Eccleſ. Proteſt. Tom.2 Lib.2 Tit. 7 §. 24 & 25.

oziosi e malvaggi ; *maximi enim criminis est tractare , quæ semel ab antiquis tractata , & definita sunt ; statum ac cursum tenent ac possident* (1).

Or sebbene sia vero che presso de' Sovrani stia la potestà di apporre impedimenti anche dirimenti ; è vero altresì che l' uso di questa potestà tutt' i Principi Cattolici per ottime ragioni l' abbiano dell' intutto abbandonato alla Chiesa ; e che con questa legislazione si viva fra' Cattolici nommeno , che fra' Protestanti . Oltrechè se bene la presente disciplina su di questo Articolo mutar si volesse , rientrando i Principi nell' esercizio di un loro diritto originario , pur non di meno della ineguale condizione nommai se ne farà un impedimento dirimente ; giacchè si ebbe a schifo di farne per mezzo di una legge anche un impedimento impediente ; appartenendo così alla Gloria del Sovrano , come al decoro dell' intera Società , che si allontani ogn' idea di schiavitù

Quanto l' abete è lungo , e il braccio forte .

Per tal cagione fecesi da noi avvertire in un' altra nostra Scrittura , che ancorchè la volontà del Principe in qualunque modo manifestata obblighi come una legge ; pure non ogni sua risoluzione proceda dalla forza legis-

M la-

(1) *Extat apud Cornelium Binkersoek in Opuscolo de Religione Peregrina .*

latrice. Imperocchè dall' esserſi per lungo tempo, e per validiſſime ragioni unito il governo domeſtico al politico, quando il Sovrano ſi reca alla clemenza ne'caſi ſingolari di badare alle qualità della ſpoſa di un ſuddito, preſta in quel punto piuttoſto l' officio di padre, che di Re.

Adunque il Re come l' ottimo de' padri poſe un argine alla leggerezza del Cavaliere D.Domenico facendogli divieto di prendere una moglie ineguale; ma nommai fu ſua volontà che queſto argine offendeſſe la Santità della Religione, diſtruggeſſe un Sagramento della Chieſa; ed offuſcando il diritto dell' ingenuità comune a ciaſcuno de' ſudditi ſuoi adombraſſe lo ſplendore del ſuo proprio Diadema. Per il che a dir tutto in poco il Re volle con il divieto fatto al Cavalier D.Domenico, che l' indecente matrimonio non ſeguiſſe, ma non fu mai ſua volontà, che ſeguendo ſi aveſſe per invalido e nullo. Concioſſiachè è fuor di conteſa che allor quando il Sovrano ſtabiliſce una pena per gli traſgreſſori anche di una pubblica legge, e queſta pena non eſprime la nullità dell'atto; rimarrà valido l' atto, e punibile la traſgreſſione. Pur tuttavia la ſola impetuoſità de' potenti contraddittori ci farà meritare ſcuſa preſſo la gente diſcreta di eſſerci ſenza biſogno affaticati nella dimoſtrazione di coſe certe al ſegno, che nommai

mai furono contraddette, nè cader possono in quistione. E in vero a quale oggetto si è misurata la forza di un divieto, in ordine al quale la colpa di aver trasgredito, e le derivanti pene furono dell'intutto abolite dall' indulgenza Sovrana?

Pur tuttavia vogliam proporci una difficoltà propria della sottigliezza degl' insidiosi avversarj nostri. E in vero dir ci si può, la Chiesa nacque nello Stato, e non per l'opposto; è Cristo Signore non venne a sconvolgere gli ordini della società di già stabilita; adunque la qualità Sagramentale cader non può se non che su di un contratto nuziale, che legittimo sia, e a cui si accordino persone legittime. Ma gli trasgressori legittime persone non sono, nè legittimo può giudicarsi un contratto vietato. Per difetto dunque della materia richiesta, il contratto nuziale del Cavalier D. Domenico elevar non si potè alla ragione di Sagramento.

Ma questo argomento, il quale a prima giunta sembra colossale, è una di quelle vaste moli, le quali tal volta appariscono nelle nubi. Di fatti comechè la Chiesa se ne faccia un pregio, e canti con esultazione: *Non cripit mortalia qui Regna dat cælestia*; è pure un dogma Cattolico, che GESU' CRISTO conferì alla Chiesa una potestà legislatrice su le cose della Religione indipendente affatto dall'Impero, e libero appieno dal po-

 te

tere del Principato (1). Quindi ſcriſſe l' immortale Boſſuet: *Ambæ poteſtates ſupremæ, ac principes in ſuo ordine conjunctæ & amicæ, non una per ſe alteri ſubdita, ſubordinataque eſt*. Per tal cagione quelle leggi civili, le quali offendevano la Santità della Religione da' Criſtiani non furono atteſe mai, e fra noi non valſero, per eſſere ricordevoli della riſpoſta renduta dagli Apoſtoli Pietro e Giovanni al Sinedrio: *Giudicate voi ſteſſi ſe convenga di obbedire piuttoſto a* Dio, *che agli uomini*. Ond' ebbe a dire S. Girolamo: *aliæ ſunt leges Cæſarum, aliæ Chriſti; aliud Papinianus, aliud Paulus noſter præcipit*.

E per verità nella legge *Dirimitur*, *De divortio & repudiis* diceſi: *Dirimitur matrimonium divortio, morte, captivitate, & alia congruenti ſervitute utrius eorum*. Sotto all'iſteſſo Titolo furonvi ripoſte le leggi, *Uxores*, *Et ſi prior*. La prima concede alla moglie di congiugnerſi ad altro uomo, allorchè ſieſi chiarita della ſervitù del marito; e l'altra ſuppone la legittimità del ſecondo matrimonio. Di più la Novella cento e diciaſſette dà luogo al divorzio, qualora uno de'conjugi ſi foſſe renduto colpevole di gravi delitti, coſpirando contra lo Stato, attentando alla vita del compagno, ovvero pro-

(1) Li diſcordanti ſono Marſiglio da Padova, Lutero, Pietro Martire, Richerio, ed altri eretici.

proponendo falsamente accusa di adulterio. Purtuttavia sì fatte leggi valsero mai fra' Cristiani?

Di più Giustiniano permise il matrimonio fra' cugini. Vi si oppose il Pontefice Gregorio, e prevalse. L' istesso Imperadore stabilì, che per la professione Religiosa divenisse nullo cos' il matrimonio rato, come il consumato. Vi si oppose di bel nuovo Gregorio, dimostrando con varie ragioni esser questa ordinazione mal conforme alla legge Divina; *et hanc Sancti Gregorii*, scrisse il Van-Espen, *aliorumque Patrum sententiam amplexa Ecclesia docet, matrimonium ratum, et consumatum per professionem Religiosam non dissolvi; quin et vinculum matrimonii inter conjuges manere, tametsi de mutuo consensu uterque solemnem professionem Religiosam emisisset*. E in questa docilità de' Fedeli a' precetti di Santa Chiesa i Sovrani han veduto il più fermo appoggio del Trono.

A scioglier non di meno il nodo della proposta difficoltà basta l'insegnamento dell' Angelico Dottor San Tommaso, del quale, scrisse il Grozio: *quo nemo mortalium acutius vidit*. *Considerandum est*, ci avverte l'Angelico, *quod quando aliquid ad diversos fines ordinatur, indiget habere diversa dirigentia in finem, quia finis est proportionatus agenti. Generatio autem humana ad multa ordinatur, etiam ad perpetuitatem Ecclesiæ, quæ in fidelium colle-*

collectione consistit; unde oportet, quod hujusmodi generatio a diversis dirigatur. In quantum igitur ordinatur ad bonum naturæ, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem, natura inclinante in hunc finem, & sic dicitur esse naturæ officium; in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis; in quantum igitur ad bonum Ecclesiæ ordinatur, oportet quod subjaceat Regimini Ecclesiastico. Ideo ex qualibet dictarum legum naturæ, humanæ, & Divinæ potest persona effici ad matrimonium illegitima (1).

Purtuttavia la legittimità naturale in ordine alle nozze si fonda nell' attitudine de' corpi alla generazione, e nella presenza dello spirito de' contraenti a poter consentire. Nè può dalla legge civile essere alterata cotesta naturale legittimità, salvochè non si mutili il maschio. Nè la legittimità richiesta per la validità di un Sagramento altra esser può che la naturale; inquantochè la perenne operazione della Grazia non dee, nè può essere ritardata dalle umane disposizioni. Opportunamente il Cabassuzio: *Itaque intolerabilis circa Sacramentum fingenda esset inordinatio, si ad Curiarum, beneplacitum nunc rigidius ad Edicti amussim judicantium, nunc ex æquo & bono mitius pro Illustrium familiarum præ-*

(1) *Lib.* 4. *contra Gentes cap.* 78.

præsidio, & puellarum honeste natarum præcavenda ignominia, DEUS, cujus est uniformis, & perpetuo constans operatio, nullam sibi certam in Sacramento imprimendo præfigeret regulam; sed ad arbitrium & inconstantiam humanorum judiciorum suum suspenderet actum, & pro eorum etiam in paribus juris circumstantiis varietate, nunc Sacramenti sui sigillum imprimeret, nunc vero Sacramenti gratiam cohiberet secundum humanorum judiciorum æquales, nec sibi constantes successus (1).

Troppo è da desiderarsi che ciascun contratto nuziale sia rivestito ancora della legittimità civile, affinchè sia conforme a ogni giustizia; ma non è quella necessaria alla perfezione del Sagramento fine direttamente non proprio della Potestà secolare; e l'opposta proposizione urtando con il buon senso e approssimante ancora all' eresia. E in vero dimandiam noi a divenir Cristiano è di necessità che prima siesi divenuto cittadino? Certamenre che no. Or se si congiugnessero in matrimonio due Cristiani abitatori delle contrade confinanti all' Orinoco, dove per centinaja di miglia appena s'incontra una capanna, esser potrebbe la loro congiunzione Sagramentale? e perchè dubitarne? Ma quale civile legittimità considerar si potrebbe nel contrat-

to

(1) *Lib. 3 cap. 26 num. 5.*

to di perſone non raccolte ancora in ſocietà veruna?

Dippiù il Concilio di Trento dichiarò rati e validi li matrimonj clandeſtini di già contratti fino a quel punto. Non potè certamente dichiararli tali in ragione di contratto civile; sì perchè non era di ſua iſpezione; come ancora perchè erano ſtati lungo tempo innanzi vietati da' Sovrani. Per il che dichiarolli validi in ragione di Sagramento. Adunque per una neceſſaria conſeguenza decise il Concilio eſſere indipendente la validità del Sagramento dalla legittimità civile del contratto nuziale.

Crediamo di eſſere ſtati leali alla fatta promeſſa. Or ciaſcuno comprender dovette che nella ſinagoga degli avverſarj noſtri, ove há preſo poſto anche un Reverendo, il quale ha trovato quel dolce nello ſciogliere, che altri non guſtò mai nell'aver ligato ſi macchina contra la Religione de' noſtri maggiori, e contra la libertà comune. Ma che perciò? Sappiano i più timidi, e ſi confortino che il noſtro pietoſo Sovrano ha diſpoſto che deliberi ſull'argomento la Regal Camera di Santa Chiara. Quì l'intrigo non valſe mai, il depoſito della Fede fuvvi ſempre geloſamente cuſtodito, e li diritti dell'umanità furono ſempre protetti.

Di caſa nel dì 30 di Gennajo.